

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

COMMISSIONI 5^a e 9^a RIUNITE

(5^a - Programmazione economica, bilancio)

(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)

5° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1993

Presidenza del presidente della
9^a Commissione permanente MICOLINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuove disposizioni per le aree montane» (1169);

«Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana» (110), d'iniziativa del senatore Carlotto e di altri senatori;

«Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino» (199), d'iniziativa del senatore Carpenedo;

«Norme per lo sviluppo dei territori montani» (637), d'iniziativa del senatore Franchi e di altri senatori;

«Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno» (996), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori;

«Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani» (1046), d'iniziativa dei senatori Scheda e Marniga;

«Norme per la valorizzazione e la tutela delle aree montane» (1328), d'iniziativa del senatore Galdelli e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e passim
CAMPAGNOLI (DC)	12, 13, 18 e passim
CARLOTTO (DC)	11, 17, 18 e passim
CARPENEDO (DC), relatore alle Commissioni riunite	2, 4, 10 e passim
CIMINO (PSI)	24, 25, 31 e passim
CROCETTA (Rifond. Com.)	15, 23, 24 e passim
DE PAOLI, sottosegretario di Stato per il tesoro	15, 16, 21 e passim
DIGLIO, sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali	4, 12, 15 e passim
DUJANY (Misto-Vallée d'Aoste)	11, 22, 23 e passim
FRANCHI (PDS)	16, 22, 25 e passim
GALDELLI (Rifond. Com.)	14, 21, 22 e passim
MANZI (Rifond. Com.)	48
PAVAN (DC)	12, 14, 15 e passim
REVIGLIO (PSI)	12, 13, 14 e passim
RIZ (Misto - SVP)	25, 41, 42 e passim

I lavori hanno inizio alle ore 16,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove disposizioni per le aree montane» (1169)

«Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana» (110), d'iniziativa del senatore Carlotto e di altri senatori;

«Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino» (199), d'iniziativa del senatore Carpenedo;

«Norme per lo sviluppo dei territori montani» (637), d'iniziativa del senatore Franchi e di altri senatori;

«Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno» (996), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori;

«Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani» (1046), d'iniziativa dei senatori Scheda e Marniga;

«Norme per la valorizzazione e la tutela delle aree montane» (1328), d'iniziativa del senatore Galdelli e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 110, 199, 637, 996, 1046, 1169 e 1328.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre scorso.

Ricordo ai colleghi che il lasso di tempo intercorso tra quella seduta ed oggi l'abbiamo utilizzato prima di tutto per una serie di udienze conoscitive. Poi vi è stata la sessione di bilancio e contemporaneamente il relatore ha approfondito nella Sottocommissione l'esame di una serie di emendamenti, presentati dalle varie forze politiche, per tentare di mettere a punto un testo che potesse snellire in qualche misura il lavoro delle Commissioni riunite 5ª e 9ª.

È stato fatto un buon lavoro e già per domani pomeriggio, alle ore 15,30, è prevista un'ulteriore seduta per cercare di concludere i nostri lavori.

Do ora la parola al relatore, senatore Carpenedo, per fare il punto sulla situazione.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, in ottemperanza alle decisioni assunte in sede plenaria, la Sottocommissione si è riunita nove volte per esaminare i circa 150 emendamenti presentati dalle varie forze politiche qui presenti. Il dibattito che si è svolto in quella sede è stato molto produttivo e ha

consentito a tutti di approfondire varie questioni e di chiarire le relative posizioni.

Per effetto di tale approfondimento, a nome della Sottocommissione, proporrò l'approvazione di alcuni emendamenti; altri verranno ritirati dai presentatori in quanto connessi all'accordo maturato in quell'ambito; altri ancora risulteranno preclusi, mentre per altri vi è la decisione di rimettersi alle Commissioni non essendo stato possibile raggiungere un accordo.

Naturalmente, la Sottocommissione si augura di aver semplificato il lavoro delle Commissioni riunite e agevolato l'iter dei provvedimenti in discussione.

Un'altra questione per la quale avevo ricevuto mandato dalle Commissioni riunite concerne la copertura finanziaria del provvedimento. Lo studio, effettuato in collaborazione con i funzionari della Commissione bilancio e del Servizio del bilancio, ha portato alle seguenti conclusioni.

Presentano problemi di copertura gli articoli 8 e 16 che riguardano autoproduzione e benefici in campo energetico ed esenzione da adempimenti previdenziali e assistenziali aggiuntivi.

Presenterò un emendamento al comma 2 dell'articolo 2, per chiarire il testo licenziato dalla Sottocommissione. Si tratta di una proposta modificativa puramente tecnica per chiarire che le risorse che dovranno alimentare il Fondo nazionale per la montagna verranno prelevate da vari stanziamenti destinati alle aree depresse, in quote da determinare con un successivo provvedimento.

Per quanto riguarda infine i problemi di copertura finanziaria dei singoli emendamenti, man mano che li esamineremo, farò presente le osservazioni sollevate dagli uffici a tal proposito.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Carpenedo per aver riassunto il lavoro della Sottocommissione.

Passiamo ora all'esame dell'ordine del giorno, presentato dai senatori Carpenedo e Ballesi. Ne do lettura:

«Le Commissioni riunite 5ª e 9ª del Senato della Repubblica,

considerato che, per dare attuazione concreta alle possibilità offerte dall'approvazione del presente disegno di legge relative alla conservazione ed allo sviluppo della montagna, si rende oramai indispensabile l'ammmodernamento delle reti viarie esistenti, specie quelle che consentono una rapida comunicazione fra poli montani di produzione e sviluppo, nonché la creazione di nuove vie di percorrenza laddove è del tutto insufficiente il collegamento delle zone montane con il territorio circostante,

invitano il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro per i lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, per quanto di rispettiva competenza, ad adoperarsi per stimolare, nel senso suindicato, una positiva azione delle amministrazioni periferiche attraverso i necessari stanziamenti».

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, si illustra da sè.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1169/1/5ª e 9ª, presentato dai senatori Carpenedo e Ballesi.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

La Sottocommissione ha proposto un testo sostitutivo degli articoli.

Propongo che l'esame e l'approvazione degli articoli abbia luogo sulla base di tale testo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do pertanto lettura degli articoli nel testo proposto dalla Sottocommissione:

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI E NORME ORGANIZZATIVE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La salvaguardia e la valorizzazione delle aree montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica ed i relativi principi si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, nelle modalità e nei limiti disciplinati dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano al territorio delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 142 del 1990 così come modificato dalla presente legge, ovvero, in attesa della ridelimitazione, ai territori dei comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge n. 1102 del 1971.

Quando non diversamente specificato la dizione «comuni montani» riportata nella presente legge sta a significare «comuni facenti parte di comunità montane» ovvero «comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge n. 1102 del 1971» in mancanza della ridelimitazione.

4. L'articolo 28 della legge n. 142 del 1990 è sostituito dal seguente:

«1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regionali allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati. Ricomprendono al loro interno l'intero territorio dei comuni associati.

2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Le comunità montane vanno ridelimitate con legge regionale escludendo i comuni con popolazione complessiva superiore a 20.000 abitanti, i comuni costieri, i comuni riveraschi di lago tranne quelli riconosciuti montani dall'ISTAT, i comuni classificati dall'ISTAT tra quelli di pianura o i comuni parzialmente montani ai sensi della legge n. 1102 del 1971.

3. La legge regionale può prevedere l'inclusione nelle comunità montane di comuni costieri e di comuni parzialmente montani ai sensi della legge n. 1102 del 1971 con popolazione non superiore a 10.000 abitanti che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

4. Al fine della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni con propria legge possono individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nella utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, di rischi ambientali e della realtà socio-economica».

5. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'*habitat* montano, sotto i profili:

a) territoriale, mediante forme di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;

b) economico, con lo sviluppo di tutte le potenzialità produttive presenti sul territorio montano;

c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;

d) culturale e delle tradizioni locali.

6. Le regioni e le province autonome concorrono alla tutela ed alla valorizzazione del proprio territorio montano mediante propri interventi speciali, nel rispetto dell'articolo 4, comma 6, della Carta europea dell'autonomia locale, di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439.

7. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai territori compresi nei parchi nazionali montani istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1

(Finalità della legge)

1. La salvaguardia e la valorizzazione delle aree montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principio fondamentale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Quando non diversamente specificato, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 142 del 1990. La dizione «comuni montani» riportata nella presente legge sta a significare «comuni facenti parte di comunità montane» ovvero «comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge n. 1102 del 1971» in mancanza della ridelimitazione.

4. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'*habitat* montano. Le azioni riguardano i profili:

a) territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;

b) economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare aree depresse;

c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;

d) culturale e delle tradizioni locali.

5. Le regioni e le province autonome concorrono alla tutela e alla valorizzazione del proprio territorio montano mediante gli interventi speciali, nel rispetto dell'articolo 4, comma 6, della Carta europea dell'autonomia locale, di cui alla legge 30 dicembre 1989 n. 439.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai territori compresi nei parchi nazionali montani istituiti ai sensi della legge n. 394 del 1991».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I principi della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

Al comma 5, sopprimere le parole: «e le province autonome».

1.9

FERRARI Karl, RUBNER, DUJANY

Dopo il comma 2 aggiungere: «Per "territori montani o aree o zone montane" si intendono tutti i territori classificati tali facenti parte di comunità montane anche se appartenenti a comuni parzialmente montani».

1.2

CARLOTTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alle comunità montane quali enti locali previsti dalla legge n. 142 del 1990 possono essere attribuiti dagli enti di competenza compiti istituzionali relativi alla gestione del territorio ed alla protezione della natura nonché la gestione dei servizi generali».

1.16

CARLOTTO

Sopprimere il comma 3 ed al comma 4 sopprimere i subcommi 1, 2, 3, 4 e 7.

1.10

RABINO, MICOLINI

I commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

«3. Le disposizioni della presente legge si applicano al territorio dei comuni montani di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, già classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102».

1.1

CAMPAGNOLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori dei comuni appartenenti a comunità montane ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

1.3

COMPAGNA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni della presente legge si applicano al territorio delle comunità montane, comprese le parti montane dei comuni parzialmente montani. Le regioni e le province autonome, d'intesa con le comunità montane, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, individuano - ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - per fasce altimetriche e/o per condizioni socio-economiche, le aree per una differenziazione e graduazione degli interventi con la fissazione di criteri che tengano conto delle situazioni e delle esigenze del territorio».

1.17

CARLOTTO

Al comma 3, sesto rigo, dopo le parole: «ai territori» sopprimere le parole: «dei comuni interamente».

1.4

CARLOTTO

Al comma 4 dopo le parole: «comuni e associati» sopprimere le parole: «ricomprendono al loro interno l'intero territorio dei comuni associati».

1.5

CARLOTTO

Al comma 4, punto 2, dopo la parola: «escludendo» aggiungere le altre: «di norma».

1.15

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 4, punto 2, dopo le parole: «legge regionale escludendo» aggiungere le parole: «i centri abitati dei».

1.6

CARLOTTO

Al comma 4, punto 2, sostituire: «20.000» con: «30.000».

1.14

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 4, punto 2, dopo le parole: «comuni costieri» sostituire la virgola con la «e».

1.7

CARLOTTO

Al comma 4, con riferimento al comma 2 della nuova formulazione dell'articolo 28 della legge n. 142 del 1990 le parole: «i comuni costieri» e le parole: «o i comuni parzialmente montani ai sensi della legge n. 1102 del 1971» sono soppresse.

1.11

RABINO, MICOLINI

Al comma 4, con riferimento al comma 4 della nuova formulazione dell'articolo 28 della legge n. 142 del 1990, in fine, aggiungere il seguente periodo: «e comunque, nei comuni parzialmente montani inclusi nelle comunità montane, gli interventi previsti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale sono limitati alla parte di territorio montano».

1.12

RABINO, MICOLINI

Al comma 4, sopprimere il punto 7.

1.18

CARLOTTO

Al comma 4, aggiungere il seguente punto 8:

«8. Il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome, promuove e realizza, tramite il Corpo forestale dello Stato, un sistema centralizzato di banca dati sulla montagna ed il monitoraggio del territorio montano; promuove altresì l'aggiornamento della Carta della montagna, già realizzata ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonchè indagini e ricerche di rilievo nazionale in materia di risorse del territorio montano».

1.19

CARLOTTO

Al comma 5, lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: «in particolare di quelle agricole».

1.13

RABINO, MICOLINI

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera e):

«e) educativo con il mantenimento degli istituti scolastici di 1º e 2º grado esistenti».

1.8

GIBERTONI, OTTAVIANI

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, l'articolo 1 del testo al nostro esame è fondamentale perchè definisce non solo l'ambito di applicazione di tale normativa, ma anche le azioni che servono per il riequilibrio e lo sviluppo socio-economico dei territori montani.

La Sottocommissione propone di approvare gli emendamenti 1.9, presentato dai senatori Ferrari Karl, Rubner e Dujany, che prospetta una formulazione migliore dell'articolo, e 1.3, presentato dal senatore Compagna, che tende a sostituire il comma 3 con il seguente: «Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori dei comuni appartenenti a comunità montane ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

Tale disposizione si allontana dal testo proposto dalla Sottocommissione, ma quest'ultima avrebbe deciso di accettare la delimitazione più larga dei territori montani, perchè la legge n. 142 prevede che i comuni fino a 40.000 abitanti possono essere compresi nelle comunità montane, mentre il testo della Sottocommissione prevedeva che soltanto i comuni fino a 20.000 abitanti potessero essere ricompresi in esse e l'esclusione dei comuni costieri e rivieraschi di lago.

Quindi, è stata accettata una formulazione più ampia dei territori montani soprattutto per non modificare l'accordo raggiunto nel 1990 quando fu approvata la legge n. 142. Si è però convenuto di limitare una delle quattro azioni che definiscono gli interventi speciali per la montagna, quella riguardante lo sviluppo economico, ai soli territori montani da considerare aree depresse.

Per facilitare il lavoro ai colleghi, ho presentato l'emendamento 1.100, che incorpora gli emendamenti 1.9 e 1.3 e che contiene una precisazione relativamente agli interventi per lo sviluppo dell'attività economica che riguarderanno esclusivamente i territori montani, delimitati come aree depresse ai sensi dell'obiettivo comunitario 5-b.

In parole povere, ciò vuol dire che tutti i territori montani delle regioni comprese nell'obiettivo 1 e i comuni montani compresi nell'obiettivo comunitario 5-b sono i destinatari di questo tipo di intervento.

PRESIDENTE. Ritengo dunque necessario analizzare singolarmente i commi ed approvarli uno ad uno, a meno che i singoli proponenti non decidano di ritirare i loro emendamenti.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Se il testo, così come è stato riformulato, sarà approvato, gli altri emendamenti presentati saranno preclusi. Tuttavia i senatori firmatari degli emendamenti sono tutti presenti, ed avendo collaborato al raggiungimento di questo accordo, possono ritirarli prima del voto.

DUJANY. Essendo d'accordo con il relatore, ritiro l'emendamento 1.9.

CARLOTTO. Signor Presidente, intervengo innanzitutto per ritirare tutti gli emendamenti da me presentati, ma anche per esporre una mia osservazione sull'articolo 1 in relazione a quanto appena espresso dal

relatore, del resto in linea con quanto stabilito in sede di Sottocommissione.

Infatti, l'articolo 1, così riformulato, introduce nelle «comunità montane» territori facenti parte di comuni «non interamente montani».

Quindi, per quanto riguarda il settore agricolo, settore più diffuso nelle aree montane, gli interventi si intendono riferiti a tutti i «territori montani», ossia a tutti quei territori non facenti parte di «comuni montani», ma appartenenti a «comuni parzialmente montani», con caratteristiche tali da essere definiti montani e dunque inseriti nell'ambito delle «comunità montane».

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. In base alla precisazione del senatore Carlotto, intendo ulteriormente chiarire quanto prima ho detto a proposito del comma 3 dell'articolo 1, «quando non diversamente specificato...», le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane così come ridelimitate ai sensi della legge n. 142».

Secondo la legge n. 142, alle comunità montane possono appartenere solamente interi comuni.

Per risolvere la questione sollevata dal senatore Carlotto, relativamente al caso di un agricoltore che abita in una parte di un comune «parzialmente montano» non incluso nella «comunità montana», abbiamo introdotto appositamente la precisazione «quando non diversamente specificato».

Infatti, per quanto riguarda l'agricoltura, la stessa precisazione può essere ritrovata all'articolo 13, recante disposizioni per la tutela dei prodotti tipici che viene estesa ai «territori montani» e non alle «comunità montane». Questa distinzione è logica in quanto, finché si tratta di servizi, è necessario fare riferimento alle istituzioni; quando invece si tratta di incentivi ai singoli operatori economici, è necessario fare riferimento a tutti i territori montani, delimitati dalla legge n. 991 del 1952.

È ancora necessario chiarire come la parte più consistente degli interventi è demandata alle regioni e che queste ultime potranno prevedere incentivi economici per i territori montani, considerati aree depresse; in realtà, sarà proprio la delimitazione delle aree prese in considerazione dall'obiettivo comunitario 5-b quella che stabilirà una gerarchia degli interventi che Stato e regioni faranno per lo sviluppo dell'economia nei territori montani.

CARLOTTO. A seguito di tali spiegazioni ritiro tutti gli emendamenti da me presentati, ad eccezione dell'emendamento 1.19.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Intendo avere delle ulteriori delucidazioni in proposito.

PAVAN. Anch'io vorrei avere dei chiarimenti sulla rilevanza di queste distinzioni.

CAMPAGNOLI. Chiedo al relatore delucidazioni sulla dimensione di tali norme.

REVIGLIO. Intendo capire quale sarebbe la conseguenza se i territori montani non fossero inclusi nelle comunità montane.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. La risposta può essere precisa, facendo riferimento alla legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani; meno precisa, facendo riferimento alla legge n. 142, in quanto essa dà mandato alle regioni per l'inclusione o meno nelle comunità montane di alcuni comuni; operazione tra l'altro tutt'ora in corso.

Con riferimento alla legge n. 991, i territori classificati montani coprono il 54 per cento dell'intero territorio nazionale e la popolazione ivi residente è di circa 10 milioni e mezzo.

I comuni interamente montani coprono il 49 per cento dell'intera superficie del territorio nazionale e la popolazione ivi residente discende da 10 milioni e mezzo a 8 milioni e 700.000.

La differenza tra questi due dati fornisce l'idea della consistenza della cosiddetta fascia dei comuni parzialmente montani, riferibile però solamente alla legge n. 991. La legge n. 142 non prevede più questa categoria di comuni, che hanno creato non poche difficoltà all'operare delle comunità montane; le comunità montane, in qualità di enti che gestiscono servizi nell'interesse dei comuni associati, non possono comprendere parti di comuni ma soltanto comuni nella loro interezza. So che alcune regioni hanno già ridelimitato le comunità montane, mentre altre lo stanno facendo, ma non si può stabilire quando termineranno il loro lavoro.

PAVAN. Prima di votare l'articolo 1, vorrei chiedere un chiarimento in merito ad un precedente intervento svolto dal collega Carpenedo. Sono compresi tutti i territori montani o soltanto quelli considerati depressi, indipendentemente dalla loro situazione economica e finanziaria? Mi sembra che dal suo precedente intervento sono considerate comunità montane quelle di montagna ma depresse; invece, più tardi si è parlato di tutte le aree di montagna. Quelle totalmente montane sono ricomprese tra queste?

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Vorrei ricordare al collega Pavan che gli interventi previsti appartengono a quattro profili: territoriale, sociale, culturale ed economico. Gli interventi di tutela ambientale, quelli per l'organizzazione dei servizi, per la tutela e la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali si riferiscono a tutti i territori montani, anzi, per la verità, a qualcosa di più. Infatti, i comuni parzialmente montani inclusi nelle comunità montane usufruiscono per l'intero territorio di tali agevolazioni. Gli interventi per lo sviluppo delle attività economiche riguardano soltanto i territori montani, che possono essere considerati aree depresse. Si tratta dei territori del Centro-Nord, che non appartengono all'obiettivo 1 e che verranno delimitati per l'obiettivo comunitario 5-b.

CAMPAGNOLI. La dizione «quando non diversamente specificato» vuol significare questo?

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Certo, perchè alcuni interventi – come ha detto poc'anzi il senatore Carlotto – vengono estesi in base ai territori delimitati ai sensi della legge n. 991 del 1952.

REVIGLIO. Poichè in tale materia non sono un esperto, vorrei chiedere un chiarimento.

Ciò vuol dire che tutte le agevolazioni di carattere economico, creditizio, fiscale e contributivo rientrano nell'obiettivo comunitario 5-b?

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. In linea di massima è vero, ma per essere precisi bisogna fare ancora una distinzione. La legge prevede norme generali, che definiscono le azioni in favore della montagna, mentre i contenuti dei quattro interventi di cui ho parlato prima verranno definiti con leggi regionali. Le regioni sono quindi obbligate a rispettare la delimitazione posta in essere da una legge statale.

Vi sono poi le altre norme, attinenti a materie di competenza statale, per le quali il discorso è diverso. Ad esempio, quando stabiliamo che «nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti le attività commerciali e i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato ad IVA, nell'anno precedente, inferiore a lire 40 milioni, la determinazione del reddito d'impresa avviene con il sistema forfettario e le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta della documentazione contabile», tale norma, che interessa una popolazione di circa 700.000 persone, è indipendente dalla classificazione o meno di detti comuni montani nel citato obiettivo comunitario 5-b. In altre parole, tutto ciò che viene rinviato alla legislazione regionale è agganciato all'obiettivo comunitario 5-b, mentre le norme su materie di competenza statale di volta in volta indicano il loro ambito di applicazione.

REVIGLIO. Quindi, in merito a tali norme agevolative di carattere statale, il Governo si è fatto carico di affermare che esse sono compatibili con l'ordinamento fiscale. Vorrei sapere questo perchè i Sottosegretari oggi intervenuti rappresentano i Ministeri del tesoro e per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, ma non il Dicastero delle finanze.

Vorrei sapere se tale modifica fiscale è nota e accettata da quest'ultimo.

PAVAN. Inoltre, si tratta di una disposizione che non ha niente a che vedere con il disegno di legge oggi al nostro esame.

REVIGLIO. Poichè dobbiamo votare, vorrei sapere cosa stiamo discutendo. Io voto a favore di un'agevolazione tributaria se il Ministro delle finanze dà il suo assenso.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. In realtà, con queste norme non introduciamo agevolazioni, bensì il riconoscimento

del diverso modo di organizzare i servizi e le attività economiche nelle zone a bassa densità di popolazione. Quando stabiliamo che nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti le scuole dell'obbligo possono essere raggruppate in un unico istituto, non diamo loro alcuna agevolazione, bensì riconosciamo che gli alunni sono poco numerosi e che quindi è necessario prevedere istituti diversi e più adatti a quella realtà.

REVIGLIO. In sintesi, si stabilisce che se il giro d'affari non raggiunge un certo ammontare, si passa ad un regime forfettario; vorrei sapere cosa ne pensa il Ministro delle finanze.

GALDELLI. La questione è sorta perchè l'articolato, proposto dalla Sottocommissione, tendente a modificare l'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comporta questioni più ampie e generali, per cui andiamo a toccare un problema più vasto.

Per facilitare l'operatività del disegno di legge oggi al nostro esame, si è deciso di ritornare alla legge n. 142, con una precisazione che il relatore Carpenedo ha testè ribadito.

A mio avviso, la formulazione migliore è contenuta nel testo proposto dalla Sottocommissione, anche perchè restringe di fatto l'ambito di applicazione di questa legge da 10,5 a 7-8 milioni di abitanti e poi risolve anche un altro problema. Infatti, l'articolo 28 della legge n. 142 del 1990 stabilisce che le comunità montane debbono essere istituite all'interno di un ambito provinciale. Ora, sappiamo che la montagna si è sviluppata e non ha più una caratteristica strettamente provinciale, per cui tale questione ha creato non pochi problemi alle regioni stesse.

È questo il punto a cui si è arrivati; noi avremmo preferito che si mantenesse l'articolo 1, nel testo proposto dalla Sottocommissione, magari innalzando il numero degli abitanti da 20.000 a 30.000 per calcolare la popolazione complessiva di un comune, oltre il quale quest'ultimo viene escluso da una comunità montana. Questa poteva essere una soluzione accettabile e sicuramente equilibrata. Non è stato possibile ed ora si è arrivati ad una nuova disposizione che, a mio avviso, raggiunge egualmente un equilibrio.

Per tali ragioni, è necessario approvare tale norma.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi pare che le precisazioni siano state complete ed esaurienti; ovviamente, verranno fornite altre risposte durante il seguito della discussione dell'articolato.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. A prima vista, il contenuto dell'articolo 1 di fatto estende gli ambiti territoriali e la popolazione amministrata.

A parte il fatto che si può fare una riflessione di carattere finanziario relativamente alla modificazione dell'articolo 1, ci troviamo di fronte ad un fatto nuovo, anomalo dal punto di vista non solo formale ma anche sostanziale; pertanto mi riservo di esprimere successivamente un parere.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo identica riserva nei confronti di questo argomento.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Identico problema esiste relativamente all'articolo 2 perchè, se stabiliamo in questo ambito territoriale di regalare a ciascuno una caramella, finiamo per crearci un problema di copertura finanziaria.

In ogni caso, rinviemo la discussione all'articolo 2, in quanto essa riguarda sostanzialmente tale articolo.

Ribadiamo sin d'ora che le norme relative al Fondo nazionale per la montagna, che serve ad alimentare le risorse dei fondi regionali, che a loro volta servono a finanziare le leggi regionali che definiscono gli interventi, sono incomplete e dovranno successivamente essere precisate con ulteriori provvedimenti.

Per il resto la copertura finanziaria del provvedimento sussiste e, tra l'altro, è stata già prevista nell'originale disegno di legge del Governo.

Gli articoli 8 e 16 causano problemi di copertura, ma si tratta di problemi del tutto marginali rispetto alla copertura finanziaria generale del provvedimento.

PAVAN. Sono qui presenti i membri della Commissione bilancio. Tuttavia mi sembra anomalo questo modo di procedere.

REVIGLIO. Mi preoccupa sentire il relatore parlare in questi termini!

CROCETTA. Facendo parte della Commissione bilancio ed anche del Comitato pareri, devo porre una riserva in quanto non possiamo demandare il costo imprecisato di un provvedimento ad altra legge.

Noi dobbiamo avere a disposizione un'analisi tecnica che ci dica qual è la copertura finanziaria da destinare a questo provvedimento.

Comunque, spetta alla Commissione bilancio decidere in tal senso.

PAVAN. Signor Presidente, per quanto mi riguarda, ci viene chiesto semplicemente di votare questo articolo. È un pò strano che il Governo chieda chiarimenti interpretativi. Dobbiamo essere chiari su ciò che vogliamo e vedere se sono necessari alcuni emendamenti.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Ci troviamo improvvisamente a prendere in considerazione un testo che determina diverse valutazioni territoriali e un articolo che modifica i termini di valutazione, rispetto alla legge in vigore e di questo sicuramente non sono responsabile.

PAVAN. Sono chiamato a votare questo articolo anche a nome della mia parte politica; come tale, sostengo il Governo; ma ritengo che il Governo deve semplicemente rispondere se accetta o meno il testo così come è; se ha dei dubbi, li chiarisca, proponga degli emendamenti al testo, in modo che si possa valutare se è migliore il testo presentato dal relatore o il testo presentato dallo stesso Governo.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo migliore il testo presentato dal Governo.

PAVAN. Anch'io sono membro della Commissione bilancio e, modestamente, presiedo il Comitato pareri e devo dunque anche sapere l'entità della copertura finanziaria.

I senatori della Commissione agricoltura obiettano sulla formulazione; il Sottosegretario di Stato per il tesoro obietta sui problemi finanziari e comunque si riserva di riflettere ulteriormente.

Quindi, credo che ora abbiamo il diritto di votare.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Senatore Pavan, vorrei chiarire la mia posizione: abbiamo dato una valutazione del testo che ci è stato appena consegnato che implica delle valutazioni differenti rispetto all'articolo 1 del provvedimento sul quale abbiamo espresso il nostro parere.

Domando dunque, se è possibile, che il nuovo testo dell'articolo 1 possa essere oggetto di una valutazione complessiva da parte del Governo collegialmente; altrimenti siamo costretti ad esprimere il parere favorevole sull'articolo 1, così come era originariamente redatto. Dunque siamo costretti a chiedere una riserva nel dare una valutazione in merito.

FRANCHI. Alla luce della discussione che si sta svolgendo, emergono perplessità e un bisogno di ulteriore approfondimento.

Se davvero vi è la volontà politica di varare questo provvedimento, che peraltro è stato concordato con le regioni e con l'UNCHEM, dobbiamo per forza uscire dalla cortina fumogena.

Comprendo le difficoltà testè rappresentate dal Sottosegretario, ma ritengo che non vi sia alcun intento dilatorio da parte del Governo, dal momento che quest'ultimo afferma che, relativamente al testo licenziato dalla Sottocommissione, già è nella condizione di esprimere parere favorevole e, poichè quel testo sostanzialmente non si discosta dall'articolo 1 redatto e presentato dal relatore, ritengo che si possa accantonare il testo predisposto dal senatore Carpenedo e siano chiamate le Commissioni riunite ad esprimersi sull'articolo 1.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. La proposta del collega Franchi mi sembra giusta.

Vorrei però esporre alcune precisazioni per i rappresentanti del Governo; infatti, noi non abbiamo cambiato le carte in tavola; la proposta originaria del Governo definiva come ambito di applicazione della legge i comuni interamente montani, delimitazione molto vicina a quella proposta, che recupera, tra l'altro, l'emendamento presentato dal senatore Compagna.

Quindi, sotto il profilo della delimitazione, non vi sono novità.

Voglio anche far presente che noi non vogliamo imbrogliare nessuno.

Se non sbaglio, il senatore Campagnoli ha presentato l'emendamento 1.1 nello scorso mese di luglio, emendamento che è stato subito stampato e distribuito; di conseguenza, è rimasto a lungo a disposizione dei rappresentanti del Governo, che avrebbero dovuto esaminarlo. Quindi, non vi è alcuna intenzione di tentare un colpo di mano! Per quanto mi riguarda, sono favorevole ad approvare il testo predisposto dalla Sottocommissione.

PRESIDENTE. Stiamo esaminando l'emendamento 1.100, presentato dal relatore, che tende a sostituire l'intero articolo 1, una serie di emendamenti presentati dal senatore Carlotto ed altre proposte modificative di varia natura. È chiaro che se il relatore ritira l'emendamento 1.100, i rimanenti emendamenti rimangono in piedi.

Domando ai colleghi se non ritengano utile concedere un ulteriore lasso di tempo di 24 ore al Governo per approfondire il nuovo testo dell'articolo 1 presentato in questo momento e per ricercare una soluzione intermedia.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. L'articolo 1 che ho riscritto per comodità dei colleghi non è altro che il testo precedente integrato dagli emendamenti dei colleghi Dujany e Campagnoli. Ovviamente, una volta approvato l'emendamento del senatore Campagnoli, viene meno la rimanente parte dell'articolo.

PAVAN. A mio avviso, la proposta che ci è stata sottoposta dal Presidente è la più saggia, perchè ci troviamo in sede deliberante e non avremo un'ulteriore occasione per rimeditare tale questione.

CARLOTTO. Vorrei soltanto aggiungere che l'emendamento formulato e presentato oggi dal relatore rimane nell'ambito del comma 2 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e non va oltre i confini e i «paletti» posti da quest'ultima.

REVIGLIO. Sarebbe opportuno verificare nuovamente la copertura finanziaria di tale norma. Prego il relatore e il rappresentante del Governo, qui presente, di ricercare quella sintonia necessaria per approvare al più presto il provvedimento in esame, altrimenti rischiamo di arenarci fin dalle prime battute.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. L'impressione immediata è che ciò non rappresenti una precisazione ma un qualcosa che estende un po' i termini della questione.

Confermo nuovamente che ad una prima lettura non mi pare che si tratti soltanto di una precisazione: non lo dico per quanto mi riguarda, ma per senso di responsabilità.

Ciò è compatibile dal punto di vista finanziario?

PRESIDENTE. Debbo aggiungere che, se accantonassimo l'articolo 1, sarebbe più arduo esaminare il resto dell'articolato.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Siamo partiti da un discorso caro al sottosegretario Diglio. Quindi, salvo che le zone interessate rappresentino il 30, 40 o 50 per cento del territorio nazionale e la corrispondente popolazione sia di 8, 9 o 10 milioni di persone, possiamo comunque procedere nell'esame del testo.

Ricordo che la discussione ha avuto inizio cinque mesi fa.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. È legittimo che il Governo debba valutare se una legge valga per un numero minore o maggiore di persone!

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Non facciamo altro che estendere l'applicazione della legge n. 142 del 1990.

CAMPAGNOLI. Noi non modifichiamo la legge n. 142, ma mi sembra giusto limitare gli interventi nelle zone non dichiarate montane. Tale rinvio dà al Governo la possibilità di meditare su questa materia per altre 24 ore: faremo la cosa più giusta e più saggia. A mio avviso, non è opportuno approvare in questo momento l'originario testo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Prego il rappresentante del Governo di prendere atto che l'orientamento delle Commissioni riunite potrebbe essere favorevole nella misura in cui troveremo una soluzione intermedia.

CAMPAGNOLI. Vi sono alcuni colleghi che hanno presentato diversi emendamenti; sarebbe bene che ci impegnassimo a ridurli al minimo per velocizzare l'iter del provvedimento legislativo oggi al nostro esame.

CARLOTTO. Signor Presidente, vorrei intervenire per una maggiore chiarezza reciproca.

L'emendamento 1.100, presentato dal relatore, che ho letto attentamente, è completo, razionale ed efficace. Infatti, esso fa riferimento al comma 2 dell'articolo 28 della legge n. 142 del 1990. Quindi, in qualche modo non allarga le situazioni, perchè fa riferimento ad una normativa esistente, secondo cui le comunità montane hanno delimitato i loro confini escludendo quei comuni che non ne avevano le caratteristiche.

PRESIDENTE. Senatore Carlotto, diamo solo l'opportunità al Governo di riflettere meglio su un argomento molto delicato che coinvolge disposizioni successive del disegno di legge oggi al nostro esame. È chiaro che, ove il relatore ritirasse l'emendamento 1.100, gli emendamenti 1.9 e 1.3, precedentemente ritirati, si riterranno nuovamente presentati.

Propongo quindi di accantonare momentaneamente l'articolo 1 e gli emendamenti ad esso presentati.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

(Fondo nazionale per la montagna)

1. È istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna.

2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.

3. Le risorse erogate dal fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Il fondo viene ripartito fra le regioni e le province autonome che provvedano ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'articolo 1.

4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.

5. I criteri di ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del CIPE, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio *pro capite*, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo periodo del comma 2 tra le parole: «trasferimenti» e «dello Stato» va aggiunta la parola: «comunitari.»

Il secondo periodo del comma 3 ed il comma 4 sono soppressi.

2.1

CAMPAGNOLI

Al comma 2, primo rigo, dopo le parole: «dello Stato» aggiungere le parole: «della CEE».

2.5

CARLOTTO

Al comma 3 sostituire le parole da: «il fondo» fino alla fine con le seguenti: «Le regioni e le province autonome utilizzano le risorse ad esse assegnate ai sensi dei commi 1 e 2 per finanziare progetti finalizzati conformi alle disposizioni della presente legge. A tale scopo le regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano proprie leggi di programmazione per la valorizzazione e la tutela delle aree montane.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

2.2

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2.3

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 5 aggiungere:

«d'intesa con il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali».

2.6

CARLOTTO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«I criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome sono così definiti:

a) Per cinque decimi in proporzione alla popolazione residente, quale risulta dall'ultima rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) per due decimi in proporzione alla superficie, rilevata dall'ISTAT;

c) per tre decimi in funzione del tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, del tasso di disoccupazione, e in funzione inversa del reddito *pro capite*, rilevati dall'ISTAT, secondo criteri di ponderazione determinati dal medesimo CIPE.

2.4

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 6, dopo le parole: «tengono conto» aggiungere le parole: «dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili».

2.7

CARLOTTO

Al comma 6, dopo le parole: «dell'estensione» aggiungere le parole: «e delle caratteristiche».

2.8

CARLOTTO

CAMPAGNOLI. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 si illustra da sè.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1 relativamente alla prima parte e contrario sulla seconda.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere contrario sia sulla prima che sulla seconda parte, in quanto le risorse comunitarie europee devono essere precisate e disciplinate con caratteri di generalità dalla legge n. 183 del 1987.

Relativamente alla seconda parte, esprimo parere contrario in quanto verrebbe meno l'utilizzo dei fondi regionali.

CAMPAGNOLI. Ritiro la parte del mio emendamento relativa ai commi 3 e 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.1.

È approvato.

Dichiaro quindi assorbito l'emendamento 2.5.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2 presentato dal senatore Galdelli.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario, perchè la precisazione mi sembra superflua. Abbiamo deciso di regionalizzare gli interventi e quindi demandiamo alle regioni le decisioni in proposito.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ribadisco il parere contrario.

GALDELLI. Non capisco la motivazione di questo parere contrario; mi sfugge, in quanto mi sembra che non sia in contraddizione il fatto che noi regionalizziamo con quanto espresso in questo emendamento; infatti, intendiamo regionalizzare, ma anche fissare dei termini e comunicare alle regioni l'obbligo di redigere leggi regionali entro una determinata data, a seguito dell'applicazione della legge generale; altrimenti, diventerebbe inapplicabile la legge stessa.

PAVAN. Signor Presidente, non spetta a noi stabilire queste cose, pertanto esprimo parere contrario.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Non vi sono visioni diverse; in realtà, il contenuto giuridico dell'emendamento presentato dal senatore Galdelli consiste nell'indicare il periodo di sei mesi, entro il quale deve essere attuata la legge. Il rischio è che la legge non venga rispettata perchè sussiste il problema di copertura finanziaria.

A tale proposito devo ricordare che la materia in questione relativa ai finanziamenti riservati ai comuni montani compresi nell'obiettivo 5-b è sottoposta allo studio della CEE.

Quindi, pregherei il senatore Galdelli di ritirare l'emendamento.

GALDELLI. Ritiro l'emendamento 2.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3, si tratta di definire il criterio con cui il Governo stabilisce la ripartizione del Fondo: in questo caso la regione non c'entra; questa è competenza del Governo; non

rientra nelle competenze delle regioni stabilire il meccanismo di questa legge; il Governo ripartisce il Fondo nazionale della montagna, specificatamente il CIPE; se il Governo non opererà in questo senso la legge rimarrà inapplicata.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Per altri problemi, il Governo stabilisce date di scadenza, ma sarebbe la prima volta in cui compare nella legislazione l'indicazione di un termine di questo tipo.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere contrario perchè di fatto questo emendamento scoordina la ripartizione tra le regioni di risorse messe a disposizione del disegno di legge finanziaria. Quindi l'emendamento così come è stato presentato non può essere accettato.

FRANCHI. Invito il senatore Galdelli a ritirare questo emendamento perchè, certamente, come facevano osservare altri colleghi, il termine sarebbe sempre ordinatorio.

DUJANY. Intervengo brevemente per dichiarare il mio voto contrario a questo emendamento, in quanto mi sembra troppo dettagliato, mentre il problema di principio è già espresso al comma 4.

GALDELLI. Ritiro l'emendamento 2.3.

CARLOTTO. L'emendamento 2.6 si illustra da sè, in quanto è chiaro l'intento che si pone, quello cioè di interessarsi delle aree agricole e forestali per la montagna; non si interessa soltanto del centro urbano ma anche e soprattutto dei territori, in quanto la presenza umana sui territori manca e, mentre il centro abitato è pieno di persone, non si ritiene importante il resto. A mio avviso, è negativo non ritenere indispensabile il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Mi rimetto alle Commissioni riunite, ma vorrei far notare che gli interventi concernono domande inviate al livello regionale. Si tratta soltanto di ripartire le risorse tra le varie regioni in base a determinati criteri e parametri: un compito tipico del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6.

DUJANY. Signor Presidente, vorrei semplicemente dichiarare il mio voto contrario, perchè mi pare inutile e superfluo l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Carlotto.

Il comma 5 dell'articolo 2 fa già riferimento ai criteri di ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome, che debbono essere stabiliti con deliberazione del CIPE, e il Ministero per il coordinamento

delle politiche agricole, alimentari e forestali fa parte di tale organismo.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ritiene che, come già previsto dal disegno di legge n. 1169, presentato dal Governo, le regioni a statuto speciale debbano essere escluse dal riparto del Fondo nazionale per la montagna.

CROCETTA. Stiamo parlando di un'altra questione.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di un'aggiunta al comma 5, laddove si afferma che: «I criteri di ripartizione del fondo... sono stabiliti con deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica».

Ripeto che il Governo è intenzionato ad escludere entrambe le province autonome dal riparto del Fondo nazionale per la montagna.

DUJANY. Ma esse fanno parte della Conferenza permanente!

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Non si tratta di un fatto sostanziale, ma formale.

REVIGLIO. Mi pare che il Sottosegretario abbia voluto dire che l'esclusione delle province autonome è già prevista in un disegno di legge d'iniziativa governativa, date anche le attuali insufficienti risorse finanziarie.

CROCETTA. Potremmo discutere tale questione se il rappresentante del Governo formalizzasse in un emendamento ciò che ha detto.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nella normativa oggi al nostro esame non facciamo altro che ribadire quanto già previsto in un provvedimento di iniziativa governativa. Riteniamo che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano debbano essere escluse dal riparto del Fondo nazionale per la montagna.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Al punto in cui siamo giunti, il Governo dovrebbe presentare un emendamento in tal senso.

Vorrei però esaminare la sostanza del problema e non gli aspetti procedurali.

Ci siamo occupati di tale questione e siamo tutti convinti che, così come stanno attualmente le cose, a proposito di finanza regionale, è chiaro che le prime risorse debbono essere ripartite tra le regioni a statuto ordinario. Però, poichè siamo proiettati verso un più marcato regionalismo in tema di finanza, e poichè il provvedimento al nostro esame ha l'ambizione di scavalcare l'attuale fase di transizione, abbiamo

pensato di risolvere il problema introducendo una precisazione al comma 6, dove si afferma che: «I criteri di ripartizione tengono conto dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio *pro capite* del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali».

È chiaro che se si tiene conto dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali alle regioni di fatto le prime risorse andranno riservate alle regioni a statuto ordinario. Non mi pare che il problema sia insolubile.

PAVAN. Signor Presidente, vorrei fare due osservazioni. In primo luogo, non mi sembra che il comma 5 stabilisca che il Fondo nazionale per la montagna debba essere ripartito anche tra le province autonome, perchè si fa riferimento soltanto alla «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il comma 5 dell'articolo 2 prevede espressamente la ripartizione del Fondo nazionale per la montagna tra le regioni e le province autonome.

Vorrei pregare il senatore Carlotto di esaminare attentamente la questione. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica fa già parte del CIPE, per cui non so se convenga precisarlo ulteriormente.

CIMINO. Signor Presidente, è rispettabilissima la posizione assunta dal rappresentante del Governo, però credo sia altrettanto rispettabile quella maturata all'interno della Sottocommissione, la quale ha ritenuto di correggere l'impostazione iniziale predisposta dal Governo. Essa ne ha la facoltà ed il diritto; di conseguenza, la questione sollevata dal rappresentante del Governo - lo affermo con tutto il dovuto rispetto - è già stata presa in considerazione e non rivolta. Ciò è stato ampiamente motivato dal relatore.

E vengo ora alla questione sollevata dal senatore Carlotto. Non è un fatto formale se il CIPE è composto anche dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. Con l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Carlotto - ricordo che un provvedimento legislativo riguardante la montagna non può non tener conto di tutto ciò che avviene sull'intero territorio - si chiede che nel momento in cui si definisce la proposta da sottoporre alla deliberazione del CIPE, debba essere sentito anche il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. Stiamo parlando della montagna e non del centro urbano presente sul territorio della montagna; stiamo portando avanti una politica nuova con una legge-quadro, e quest'ultima - lo ripeto - non può non tener conto di ciò che accade nell'intero territorio nazionale. Naturalmente, qualora nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verranno prese in esame risorse destinate alle regioni a statuto speciale, sarà quella la sede in cui se ne discuterà. Non possiamo discriminare talune aree geografiche,

anche se esse, dal punto di vista costituzionale, hanno una loro peculiarità.

Quindi, per quanto mi riguarda, sulla prima e sulla seconda osservazione, ritengo che dobbiamo mantenere il testo proposto dal relatore, laddove demanda alle regioni le decisioni in proposito. La seconda osservazione riguarda l'emendamento presentato dal senatore Carlotto e mi permetto di far osservare alla Commissione che non è pensabile l'interazione tra centri urbani e territori.

RIZ. Non ho ancora capito di che cosa si sta parlando; se questo emendamento è stato presentato dal Governo o meno.

CIMINO. Si tratta del vecchio testo del provvedimento presentato dal Governo, che la Commissione ha ritenuto necessario modificare.

RIZ. La regola prevede che sia la Sottocommissione a redigere un testo base; mi domando adesso se il Governo abbia presentato questo emendamento; avendo capito che non lo ha fatto, è inutile parlarne.

FRANCHI. Ribadisco il concetto espresso dal senatore Riz; mi ritengo infatti insoddisfatto ed al tempo stesso preoccupato per come sta procedendo la discussione. Forse è ovvio ricordare che siamo stati incaricati di assemblare il testo; all'interno della Sottocommissione si è sviluppato un confronto, anche se a volte siamo persino giunti a conflitti aperti; alla fine, però, siamo riusciti a varare un testo che accoglie le opinioni di tutti; ora, su quel testo si sta discutendo e sono piuttosto meravigliato per la sortita del Sottosegretario, il quale ci ricorda che il Governo aveva un'opinione differente in proposito.

D'altro canto, anche noi abbiamo un'opinione diversa; se il Governo non è d'accordo, è liberissimo di presentare un eventuale emendamento; noi ci regoleremo di conseguenza. Non capisco per quale motivo dobbiamo creare dei problemi.

Abbiamo di fronte un testo redatto dalla Sottocommissione sul quale si sta discutendo e che si voterà.

REVIGLIO. Facendo parte della Sottocommissione e non avendo mai partecipato ai suoi lavori perchè impegnato nella discussione sulla legge finanziaria, chiedo ai colleghi di tener presente l'*iter* attraverso il quale si è giunti a varare questo testo, perchè le parti finanziarie che ovviamente sono considerate con maggiore attenzione dai membri della Commissione bilancio sono state esaminate soltanto dal collega, pur valorosissimo, Carpenedo, ma non dagli altri, in quanto impegnati nella discussione relativa alla legge finanziaria.

Abbiamo deciso di impegnarci e collaborare per approvare questo provvedimento nel più breve tempo possibile. Non penso però che si possa approvare un testo sul quale il Parlamento si è già espresso in modo così rigido, in quanto devo pur dire che una componente importante della Sottocommissione non ha partecipato, non tanto perchè non lo desiderava, ma perchè era impegnata altrove.

CROCETTA. Il problema non riguarda noi; piuttosto, se il Governo ha dei problemi, presenti degli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ha dimostrato di dissentire su tale provvedimento, così come è stato presentato dalla Sottocommissione, sul quale, peraltro, voterete; quindi, la risposta sarà una risposta politica, come è stato fatto per un emendamento precedente.

Metto ai voti l'emendamento 2.6.

È approvato.

GALDELLI. L'emendamento 2.4 deve essere modificato per far riferimento al comma 5; esso infatti riguarda alcuni dei criteri nella ripartizione delle risorse e la modifica riguarda proprio il comma 5 e la dizione dovrebbe essere la seguente: «I criteri di ripartizione delle risorse fra le regioni e le province autonome sono definiti, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica», riferimento mancante nel testo originario.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Mi permetto di far osservare che in tal modo si verifica una contraddizione con il comma 5 già discusso, relativamente ai criteri di ripartizione dei fondi; a tale proposito, giustamente, si è fatto rilevare che il Fondo è alimentato da trasferimenti dello Stato e di enti pubblici ed è iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica; inoltre, le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Il Fondo viene ripartito fra le regioni e le province autonome, che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna. Infine i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del CIPE.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Non sono d'accordo in quanto non è possibile indicare al CIPE cosa deve fare.

PRESIDENTE. Dichiaro quindi precluso l'emendamento 2.4 per l'avvenuta osservazione del comma 5.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.7.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.7.

È approvato.

CARLOTTO. Ritiro l'emendamento 2.8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 2 proposti con i seguenti emendamenti.

«Art. 2-bis.

(Segretariato nazionale per la montagna)

1. Sono attribuite all'Unione nazionale comuni, enti e comunità montane (UNCHEM) compiti di studio, relazione e proposta nelle materie riguardanti lo sviluppo della montagna.

All'uopo l'UNCHEM:

a) predisporre per il Ministro del bilancio e della programmazione economica la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge;

b) in sede di predisposizione della legge di bilancio e della legge finanziaria esprimere parere al Ministro del bilancio e della programmazione sulla coerenza delle decisioni aventi diretta incidenza sulla politica della montagna;

c) esprime parere sulla coerenza dei programmi generali e settoriali delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con gli obiettivi della politica nazionale della montagna e formula proposte di integrazione o di correzione,

d) formula indicazioni circa i criteri e le procedure di utilizzazione del Fondo nazionale della montagna e le loro modifiche ed integrazioni;

e) entro sessanta giorni dalla richiesta esprime parere obbligatorio sui progetti e programmi formulati da ministeri, amministrazioni ed enti che gestiscono servizi pubblici essenziali in ordine al loro riassetto nei territori montani, con particolare riferimento alle procedure di eventuale soppressione o accorpamento dei servizi stessi e dei connessi uffici;

f) formula indicazioni circa la determinazione delle quote degli interventi ed incentivi di cui all'articolo 5;

g) propone al CIPE l'adozione di direttive circa le modalità d'impiego di risorse comunque stanziare nei bilanci delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da leggi interessanti le zone montane, nonché delle risorse relative a programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale della montagna;

4. L'attività dell'UNCHEM è supportata da una segreteria tecnica, alla cui organizzazione si provvede con delibera del CIPE. La segreteria può avvalersi della collaborazione della direzione generale per l'economia montana e per le foreste del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole e forestali, nonché del Corpo forestale dello Stato, e del Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente.

5. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'UNCEM viene stipulata apposita convenzione, che regola anche i rapporti economici.

6. Per il funzionamento della segreteria tecnica il Ministero del bilancio e della programmazione economica si avvale delle proprie strutture.

7. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri e le modalità per il funzionamento della segreteria tecnica.

2.0.1

CAMPAGNOLI

«Art. 2-bis.

(Segretario nazionale per la montagna)

1. Sono attribuite all'Unione nazionale comuni, enti e comunità montane (UNCEM) compiti di studio, relazione e proposta nelle materie riguardanti lo sviluppo della montagna.

All'uopo l'UNCEM:

a) predisporre per il Ministro del bilancio e della programmazione economica la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge;

b) in sede di predisposizione della legge di bilancio e della legge finanziaria esprime parere al Ministro del bilancio e della programmazione sulla coerenza delle decisioni aventi diretta incidenza sulla politica della montagna;

c) esprime parere sulla coerenza dei programmi generali e settoriali delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con gli obiettivi della politica nazionale della montagna e formula proposte di integrazione o di correzione;

d) formula indicazioni al CIPE circa i criteri e le procedure di utilizzazione del Fondo nazionale della montagna e d'impiego di risorse comunque stanziare nei bilanci delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da leggi interessanti le zone montane, nonché delle risorse relative a programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale della montagna.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma precedente tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'UNCEM viene stipulata apposita convenzione, che regola anche i rapporti economici.

3. Il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e l'UNCEM, promuove e realizza tramite il Corpo forestale dello Stato un sistema centralizzato di banca dati sulla montagna tramite il monitoraggio del territorio montano. La relativa spesa è posta a carico del bilancio dello stesso Ministero, che provvede anche, d'intesa con l'UNCEM, a realizzare il collegamento per via telematica delle comunità montane al sistema centralizzato predetto.

4. Il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'UNCEM predispongono uno schema tipo di convenzione per l'avviamento da parte delle comunità montane di strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate in materia di ambiente, agricoltura e foreste, difesa del suolo e protezione civile.

5. Al fine dell'espletamento dei compiti di cui al comma 1 l'UNCEM è autorizzata ad intrattenere rapporti e ad ottenere informazioni da Ministeri ed enti statali».

2.0.1 (Nuovo testo)

CAMPAGNOLI

All'emendamento 2.0.2, al comma 1, in fine aggiungere le seguenti parole: «e delle strutture di gestione del patrimonio forestale di cui al successivo articolo 7».

2.0.2/1

RABINO, MICOLINI

«Art. 2-ter.

(Interventi speciali delle regioni e delle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome istituiscono con legge fondi propri per interventi speciali per la montagna ai sensi dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da destinare alle comunità montane per l'attuazione dei piani di sviluppo socio-economici ed a finanziamenti e/o contributi nei vari settori d'intervento a sostegno dell'economia e dello sviluppo economico e sociale dei territori montani.

2. Con la legge di cui al comma 1, le regioni e le province autonome stabiliscono i criteri di ripartizione tra le comunità montane delle somme attribuite dal Fondo nazionale e dei fondi propri. Tali criteri devono tener conto dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio *pro capite*, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

3. Ai sensi dell'articolo 9.6 e 7. della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439, le comunità montane dovranno essere opportunamente consultate sulle modalità di assegnazione dei fondi ed i trasferimenti non dovranno essere destinati al finanziamento di progetti specifici.

4. Le comunità montane, per finanziare spese di investimento possono accedere al mercato nazionale dei capitali anche mediante l'emissione di obbligazioni.

5. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 1 all'assegnazione alle comunità montane delle quote di risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 2 provvede direttamente il CIPE su proposta del Segretario cui all'articolo 2-bis».

2.0.2

CAMPAGNOLI

«Art. 2-quater.

(Direttive del CIPE)

1. Il CIPE, all'inizio di ciascun triennio, sentito il Segretariato di cui all'articolo 2-bis, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, determina con propria deliberazione la quota degli interventi ed incentivi, previsti dalle leggi vigenti e da disposizioni della CEE per le aree depresse, per l'imprenditorialità giovanile e femminile, e per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, dell'artigianato, del turismo, dei servizi, del commercio e di ogni altra attività, da destinare alle zone montane.

Con la stessa deliberazione emana le direttive circa le modalità di impiego delle risorse comunque interessanti le zone montane, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i).»

2.0.3

CAMPAGNOLI

CAMPAGNOLI. Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1, ci siamo proposti di definire, come UNCEM, il compito di migliorare ed integrare lo sviluppo dell'economia della montagna e predisporre il bilancio economico.

In sostanza, fare tutto ciò che il CIPE avrebbe dovuto fare e che viene demandato all'UNCEM, in modo tale che il CIPE si trovi già il lavoro pronto per una ripartizione dei fondi.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Vorrei sottolineare che l'UNCEM è sostanzialmente un'associazione di diritto privato e non mi pare che dal punto di vista giuridico possa svolgere compiti che qui le si attribuiscono, in quanto essi sono di esclusiva competenza statale. Esiste un principio di diritto che non possiamo stravolgere: un'associazione di diritto privato non ha alcuna competenza statale.

Si tratta comunque soltanto di una mia considerazione. L'UNCEM non può esprimere pareri sulla coerenza dei programmi generali e settoriali, varati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con gli obiettivi della politica nazionale a favore della montagna e formulare proposte integrative o correttive.

PAVAN. Signor Presidente, vorrei riflettere in merito a tale proposta che può avere un significato anche pregnante, perchè coinvolge le autonomie locali in compiti ben precisi.

Qualche competenza può essere anche attribuita per legge, però noi utilizziamo una delle associazioni libere oggi esistenti che raggruppano i comuni montani; esse possono anche non rappresentarli tutti, perchè l'adesione è volontaria. A questo punto si aprirebbe tutto un altro discorso con l'UPI, l'ANCI, il CISP, eccetera, perchè se consentiamo una deroga ad un principio, analogamente ne faranno richiesta altri soggetti. Non so se è il caso di insistere nel portare avanti questo discorso. Nutro qualche perplessità per quanto riguarda l'economia generale delle competenze che vengono attribuite.

Su questo primo aspetto forse sarebbe bene acquisire anche il parere della 1^a Commissione permanente, perchè a mio avviso andiamo a modificare i rapporti tra enti locali e Stato. Credo sarebbe stato opportuno avere già acquisito il parere di tale Commissione.

Un secondo aspetto concerne la competenza della 5^a Commissione permanente. Quando attribuiamo talune competenze all'UNCCEM, dal momento che si impegnano personale e strutture, dobbiamo anche fornirle i relativi mezzi finanziari. Infatti, l'UNCCEM potrebbe chiederci con quali stanziamenti dovrà espletare i nuovi compiti.

Quindi, a tal proposito, penso vi sia un problema di copertura finanziaria.

FRANCHI. Signor Presidente, invito il senatore Campagnoli a ritirare l'emendamento 2.0.1 per le ragioni poc'anzi addotte dal collega Pavan.

CIMINO. Anch'io invito il collega Campagnoli a ritirare questo emendamento.

GALDELLI. Signor Presidente, anch'io reputo necessario ritirare tale emendamento.

CAMPAGNOLI. Accolgo questo triplice invito e ritiro l'emendamento 2.0.1.

PRESIDENTE. In conseguenza di tale ritiro, dichiaro preclusi gli emendamenti 2.0.2/1 e 2.0.2.

CAMPAGNOLI. Signor Presidente, ritiro anche l'emendamento 2.0.3.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

(Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali)

1. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, sulla base dei seguenti principi:

a) alle organizzazioni predette è conferita la personalità giuridica di diritto privato, secondo modalità stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria;

b) ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti:

1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;

2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;

3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;

4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme regionali previste nel comma 1 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con essa compatibili.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Carlotto:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il 3-bis:

«Le comunità montane, sulla base degli indirizzi delle regioni e delle province autonome, entro dodici mesi dalla emanazione della presente legge provvedono ad approvare i piani di sviluppo agro-silvo-pastorale.

I conduttori, con priorità ai coltivatori diretti, tenuto conto della potenzialità e continuità della impresa, che presentano piani di sviluppo aziendali compatibili con i piani generali delle comunità, hanno la priorità negli interventi ed incentivi pubblici».

3.0.1

CARLOTTO

CARLOTTO. Mi rendo conto di essere troppo insistente, però il mio intervento nasce da un ragionamento che ho appena fatto. Ho

presentato questo emendamento perchè, come espresso da altri colleghi - mi riferisco al senatore Cimino e al senatore Franchi - la montagna è costituita da territori di aree vastissime scarsamente abitate, con dei piccoli centri abitati.

Se desideriamo salvaguardare anche il centro abitato, dobbiamo salvaguardare innanzitutto il territorio circostante, perchè, in caso contrario, il centro abitato o perde abitanti o comunque rimane un'isola nel deserto.

La mia proposta, accolta a livello di Sottocommissione, non era tesa a privilegiare alcuni aspetti particolari, ma a riconoscere l'importanza della presenza dei coltivatori montanari sul territorio, aspetto fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente.

Ciò è fondamentale nella filosofia generale di questa legge.

Quindi, per evitare dispersione negli interventi, si dovrebbe proporre alle comunità montane di preparare dei piani organici di sviluppo agro-silvo-pastorale ed iniziative idonee per lo sviluppo economico dell'area, sempre nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente.

Questo è il concetto basilare dell'emendamento, concetto che poi ritroveremo successivamente in quanto è legato agli interventi contenuti nella programmazione dello sviluppo agricolo sul territorio montano.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Istintivamente, sono d'accordo con il senatore Carlotto, razionalmente sono contrario in quanto i contenuti giuridici dell'articolo 3-bis sono due: stabilire che i piani di sviluppo delle comunità montane siano fatti entro 12 mesi dalla emanazione della presente legge e che i conduttori abbiano priorità negli interventi e negli incentivi pubblici.

Per quanto riguarda la prima affermazione, vorrei ricordare che i piani di sviluppo delle comunità montane sono già disciplinati da leggi dello Stato e da leggi regionali e sono già attuati con una procedura ormai stabilizzata. Ho paura che introducendo una norma relativa ai soli piani di sviluppo agro-silvo-pastorale, ed introducendo dei tempi diversi da quelli regolati dalle leggi statali e regionali, finiamo per creare confusione.

Per quanto riguarda la seconda norma, stabilire che i conduttori hanno priorità negli interventi...

PRESIDENTE. Più precisamente è scritto «con priorità ai coltivatori diretti»; ma il pericolo è che gli interventi finiscano per essere destinati a chi li richiede prima; il rischio è altissimo.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Esiste una priorità per i conduttori di aziende agricole, ossia coloro che sono interessati a difendere i piani agro-silvo-pastorali; ma, il principio della regionalizzazione della legge fa prevedere che gli interventi pubblici di incentivazione riguardino, da un lato, l'agricoltura e dall'altro, nelle aree depresse, il commercio, l'artigianato, eccetera.

Non mi sento di affermare che tutto deve essere subordinato al settore agricolo; la norma finirebbe per essere eccessivamente vincolante.

Spero che le regioni e le comunità montane, nell'intervenire, tengano conto dell'importanza della salvaguardia dell'ambiente, ma nello stesso tempo non mi sento di approvare e di esprimere un parere favorevole su tale norma.

Quindi, concludendo, pregherei il senatore Carlotto di ritirare l'emendamento.

CARLOTTO. Mi rendo conto delle perplessità esposte dal relatore Carpenedo; sarei disposto a ritirare il mio emendamento se ci fosse una proposta di modifica, ma io non intendo privilegiare l'agricoltura nei confronti degli altri settori; intendo semplicemente assicurarmi che le regioni preparino dei programmi, dei piani di sviluppo agro-silvo-pastorale nei piani generali.

Il finanziamento attribuito ai settori agricoli deve essere prioritario per i coltivatori diretti.

PRESIDENTE. Un'ipotesi potrebbe essere quella di mettere in votazione l'interpretazione autentica che il senatore Carlotto vorrebbe dare alla legge. In tal caso, il provvedimento dovrebbe essere così inteso: «Per quanto riguarda l'approvazione di piani di sviluppo agro-silvo-pastorale, interessati agli interventi devono essere tutti i conduttori di aziende agricole, ossia i soggetti fisici e giuridici esistenti in montagna. Nell'ambito di questa legge, si riserva una priorità per gli interventi pubblici ai coltivatori diretti per piani di sviluppo agro-silvo-pastorale».

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, successivamente troveremo altri emendamenti simili che riguardano il turismo e le attività commerciali.

Su tutti questi emendamenti la Sottocommissione aveva espresso parere negativo. Infatti, le ipotesi da seguire sono due: la prima consiste nel regionalizzare il provvedimento, indicando i quattro settori principali contenuti all'articolo 1; in alternativa si possono definire norme specifiche per l'economia. Ma non possiamo fare a metà, utilizzare tutti e due i criteri.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Mi permetto di far osservare che l'autonomia delle regioni, e conseguentemente degli enti che ne dipendono, fa sì che non possiamo imporre la nostra volontà.

È evidente che in questo modo si lede l'autonomia regionale, intaccandone le competenze.

CARLOTTO. Sono d'accordo e ritiriamo l'emendamento - parlo al plurale - per trasformarlo in ordine del giorno secondo l'indirizzo suggerito dal Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

(Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola)

1. Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici siti nei comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge n. 1102 del 1971 condotti o coltivati direttamente o dai familiari, agli eredi che al momento dell'apertura della successione risultino aver esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola è riconosciuto il diritto di acquisirne la proprietà, oltre al diritto di cui all'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, alle condizioni ivi stabilite.

2. Il diritto di riscatto di cui al comma 1 è attribuito ai soggetti interessati che dimostrino:

a) di aver esercitato l'attività agricola, sui fondi caduti in successione, da almeno un triennio;

b) di non aver alienato, nel triennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire 5.000, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria;

c) che il fondo per il quale intendano esercitare il diritto di acquisizione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della loro famiglia;

d) di essersi obbligati, con la dichiarazione di cui al comma 4, a coltivare il fondo per un periodo non inferiore a nove anni.

3. L'individuazione dei soggetti cui è riconosciuto il diritto di acquisizione è effettuata attraverso l'iscrizione al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) in qualità di titolare di azienda coltivatrice diretta, ovvero di coadiuvante della medesima o di imprenditore a titolo principale. In mancanza di soggetti aventi tali requisiti, il diritto è attribuito a colui che nell'ultimo triennio abbia svolto la maggior quantità di lavoro sul fondo.

4. Il diritto di acquisizione si esercita mediante dichiarazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare a ciascuno dei coeredi entro dodici mesi dall'apertura della successione.

5. Ai soggetti che hanno effettuato la dichiarazione di cui al comma 4 è consentito:

a) ove possibile, l'inclusione dei fondi rustici di cui al presente articolo nella quota ereditaria dell'avente diritto all'acquisizione;

b) negli altri casi, l'acquisto dei fondi rustici e la loro separazione dalla comunione ereditaria; in tal caso, il corrispettivo è costituito dal valore agricolo medio determinato a norma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni. L'eventuale modificazione della destinazione urbanistica nel corso dei sei anni successivi all'acquisto attribuisce agli altri coeredi il diritto di pretendere la rivalutazione del corrispettivo, in misura pari alla differenza tra il corrispettivo già percepito, adeguato secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed il valore di mercato conseguente alla modificazione della destinazione dell'area.

6. Nell'ipotesi in cui il soggetto che ha esercitato il diritto di acquisizione non adempia all'obbligo di cui al comma 2, lettera d), i coeredi, che ne abbiano interesse, possono chiedere, anche in difetto delle condizioni di cui allo stesso comma 2, al pretore competente per territorio di disporre, con sentenza costitutiva, il trasferimento dei fondi in loro favore, previo pagamento del corrispettivo determinato a norma del comma 5.

7. In caso di trasferimento a titolo oneroso di un fondo rustico, o di parte di esso, su cui si esercita l'impresa familiare, i partecipanti di cui all'articolo 230-bis del codice civile hanno diritto di prelazione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

1. Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici siti in zona montana condotti o coltivati direttamente o dai familiari, agli eredi che al momento dell'apertura della successione risultino aver esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, e come tali iscritti allo SCAU, è riconosciuto il diritto di mantenere la disponibilità degli stessi fondi ai sensi e alle condizioni della legge 3 maggio 1982, n. 203.

2. Per consentire agli eredi aventi titolo la continuità dell'uso dei fondi rustici, in deroga all'articolo 2 della legge n. 203 del 1982, la durata del rapporto, ad equo canone, è a tempo indeterminato con diritto di ripresa con le modalità previste dall'articolo 42 della legge n. 203 del 1982 quando ricorrono le condizioni cui alle lettere c) ed i).

3. Le comunità montane possono attribuire agli imprenditori agricoli a titolo principale, con priorità ai coltivatori diretti, che presentano piani di sviluppo aziendale compatibili con i piani generali di sviluppo, i terreni resi disponibili ai sensi della legge n. 1101 del 3 dicembre 1971 e della legge n. 440 del 4 agosto 1978».

4.1

CARLOTTO

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

1. Gli eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici.

2. Il diritto di cui al comma 1 è attribuito a condizione che i predetti soggetti dimostrino:

a) di non aver alienato, nel triennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire 500.000, salvo il caso di permuta o cessione a fini di ricomposizione fondiaria;

b) che il fondo per il quale intendono esercitare il diritto, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa loro o della loro famiglia;

c) di essersi obbligati, con la dichiarazione di cui al successivo articolo 4-bis, comma 1, a condurre o coltivare direttamente il fondo per almeno sei anni;

d) di essere iscritti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale».

4.13

RABINO, MICOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «agli eredi» sino alla fine con le altre: «l'integrità dell'azienda agricola viene tutelata riconoscendo il diritto all'acquisizione del fondo a quelli, tra gli eredi, che assicurino la continuità dell'azienda coltivandola direttamente.

Il lavoro casalingo svolto a vantaggio del nucleo familiare è considerato come lavoro svolto a vantaggio dell'azienda agricola».

4.2

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

4.3

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 2, alla lettera b), sostituire con:

«Non abbiano, nel triennio precedente, alienato altri fondi rustici, se non a scopo di ricomposizione fondiaria o perchè le loro particolari caratteristiche ne rendevano impossibile la coltivazione diretta».

4.4

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 2, alla lettera d), sostituire le parole: «di essersi obbligati, con la dichiarazione di cui al comma 4» con le parole: «si impegnino».

4.5

GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli eredi che al momento dell'apertura della successione non hanno raggiunto la maggiore età possono avvalersi della facoltà di cui al comma 4 entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età.

La soggezione del fondo al regime giuridico di cui al presente comma, con indicazione del predetto termine, rimane annotata, a cura del tribunale dei minorenni, nei registri immobiliari del luogo dove si trova l'immobile».

4.14 GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Sopprimere il comma 3.

4.6 GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 3, dopo la parola: «acquisizione», inserire le parole: «fatte salve le disposizioni a favore del casalingo e dei minori».

4.7 GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 3, sostituire le parole da: «nell'ultimo» fino a: «fondo», con le seguenti parole: «assicuri la continuità dell'azienda agricola coltivandola direttamente».

4.8 GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 5, alla lettera a), è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della formazione delle quote ereditarie, al fondo è attribuito un valore determinato ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865».

4.9 GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Al comma 6, dopo la parola: «costitutiva», inserire: «la revisione delle quote ereditarie o».

4.10 GALDELLI, ICARDI, SARTORI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma 8: «8. In applicazione dell'articolo 3 punto 3 del regolamento CEE n. 2079/92 viene disposta, nei comuni classificati montani, la creazione di servizi, giuridicamente riconosciuti e costituiti anche in forma cooperativa incaricati in particolare della redazione dei piani di ricomposizione fondiaria, dell'organizzazione della cessione dell'ampliamento delle aziende agrarie, nonché la destinazione ad usi extragricoli delle superfici, compatibilmente con una utilizzazione razionale dello spazio rurale».

4.11 OTTAVIANI, GIBERTONI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«Nelle zone di montagna i comuni possono esercitare il diritto per l'acquisto di terreni, di fabbricati e di boschi.

Le costruzioni e i terreni acquistati dal comune debbono mantenere la destinazione agricola per almeno quindici anni, anche se affittati o rivenduti.

I proprietari che desiderano vendere questi beni oggetto di prelazione hanno l'obbligo di offrirli in via amichevole al comune almeno due mesi prima della data prevista per la vendita. Trascorso tale periodo senza alcuna risposta, i proprietari possono disporre liberamente.

Gli immobili vacanti e abbandonati dai proprietari o di proprietà dello Stato possono essere acquisiti in proprietà dei comuni».

4.12

DUJANY

CARLOTTO. Signor Presidente, mi trovo in grande disagio nell'espore la mia posizione che non coincide con quella di alcuni autorevoli colleghi e soprattutto con l'orientamento di massima della Sottocommissione.

L'emendamento 4.1 è il frutto di consultazioni molto ampie effettuate nella provincia di Cuneo che, essendo molto grande per estensione ma non avendo un grande peso sul piano numerico, può presentare situazioni diverse da quelle di altre province. In forma unanime le forze politiche, le organizzazioni sindacali e sociali e le comunità montane hanno manifestato grandi perplessità nei confronti del testo predisposto dal relatore. Tale proposta indubbiamente avrebbe un suo valore, un suo significato nella misura in cui la salvaguardia dell'integrità dell'azienda, vista come proprietà e non come possesso di terreno, fosse prevista ed estesa a tutto il settore agricolo, soprattutto in pianura dove esistono imprese che hanno carattere imprenditoriale e professionale. Se c'è un problema nel mantenere integra la proprietà dell'azienda, a maggior ragione potrà presentarsi nelle zone a vocazione agricola, laddove le imprese hanno caratteristiche professionali e imprenditoriali evidenti. La filosofia però del disegno di legge in esame, che vuole mantenere un'alta presenza umana su un territorio montano che ha delle caratteristiche agronomiche scarse, addirittura favorisce il *part time*, consentendo ai coltivatori diretti di svolgere altre attività (artigianali o comunque da lavoratori dipendenti) per integrare il reddito e quindi mantenere il più possibile le persone sul territorio. In questo modo forse potremo costituire delle aziende che abbiano i requisiti per avere un reddito agricolo autonomo tale da poter sostenere una famiglia, con tutti gli oneri che comporta l'attività agricola in montagna rispetto alla pianura, ma avranno una grandissima estensione agro-silvo-pastorale e quindi una presenza umana molto scarsa. Soprattutto, però, avendo queste imprese e i relativi addetti caratteristiche squisitamente imprenditoriali e prevedendo noi anche la conduzione salariale o da altre forme, esse tralascieranno quelle attività e quei lavori che non sono remunerativi. In montagna l'80 per cento delle attività agricole non sono remunerative nell'ottica della corrispondenza all'utile. Ad esempio, la raccolta delle castagne e quindi la pulizia dei boschi non verrà più effettuata, perchè una persona può raccogliere al massimo 80 chili di castagne al giorno, ma il prezzo cui possono essere vendute non indurrà alcun imprenditore a svolgere quell'attività. Di conseguenza vi sarà l'abbandono di tutte le aree a scarsa produttività, ne

risentirà l'ambiente e si potranno verificare incendi, frane e via di seguito.

Con l'emendamento 4.1 propongo di ottenere lo stesso risultato senza però precludere la possibilità, a chi per esigenze di lavoro ha dovuto trasferirsi ed abbandonare per un certo tempo la famiglia, di poter tornare, se avrà i requisiti per entrare nuovamente in possesso del terreno. Il terreno stesso, per tutto il tempo in cui non sarà presente il proprietario, sarà in uso al coerede che partecipa all'azienda. Il concetto alla base dell'emendamento è di mantenere l'unità dell'impresa attraverso l'uso obbligatorio a chi è rimasto nell'azienda familiare, senza però pregiudicare la proprietà che rimane del titolare, dell'erede.

Bisogna fare attenzione, perchè, se andiamo in questa direzione - a parte le condizioni storiche presenti in determinate zone - creiamo delle situazioni molto anomale. Il senatore Riz lo potrà in seguito spiegare bene, ma questo caso è ben diverso dal maso chiuso; qui si tratta di un vero e proprio esproprio di un privato nei confronti di un altro privato. Un coerede cioè avrebbe diritto ad espropriare non ad un prezzo concordato in privato, ma stabilito dalle norme legislative che prevedono gli espropri e quindi vi potrebbero essere delle grosse speculazioni, perchè soprattutto per i conduttori è abbastanza semplice iscriversi allo SCAU, un po' meno facile per un coltivatore diretto. Comunque, in previsione che ciò avvenga, alcuni coeredi potrebbero essere tentati di tornare in famiglia prima ancora delle disparità del *de cuius*, con tensioni familiari non indifferenti.

Propongo quindi che si vada verso una formula, studiata da esperti, che consenta il mantenimento dell'unità aziendale come impresa agricola con l'aggiunta di diverse norme che favoriscano il consolidamento della proprietà e comunque l'uso del terreno anche attraverso l'intervento delle comunità montane, che possono attribuire a quelle imprese agricole, a quei coltivatori diretti, a quei conduttori i terreni abbandonati o malcoltivati e, in ultima analisi, potrebbero essere le stesse comunità montane, che per legge hanno titolo ad effettuare l'esproprio dei terreni, ad attribuirli in seguito a quelle imprese agricole che posseggono i requisiti per la conduzione.

RIZ. Signor Presidente, è chiaro che la disciplina concernente la conservazione dell'integrità dell'azienda agricola è copiata sulla falsariga di un sistema che sin dall'epoca di Maria Teresa è in vigore nella provincia di Bolzano. Infatti, da noi vige l'istituto del cosiddetto maso chiuso, che ha consentito il non spezzettamento dei terreni. Mentre l'articolo 846 del codice civile, che risale al 1942, parla di «minima unità colturale», da noi vige il concetto del maso chiuso, non per qualsiasi terreno ma per quelli già gravati da tale istituto; essi devono rimanere tali, costituendo in tal modo una specie di minima unità colturale.

Nella provincia di Bolzano questa esperienza è ormai plurisecolare e la si è voluta perpetuare con l'approvazione del nostro statuto speciale, per cui si tratta di un'attribuzione primaria; debbo aggiungere che sino ad oggi si è rivelata un'esperienza positiva.

Quindi, senza aver partecipato fin dall'inizio ai lavori delle Commissioni riunite 5ª e 9ª, mi compiaccio per l'introduzione

all'articolo 4 della disposizione relativa alla conservazione dell'integrità dell'azienda agricola.

Aggiungo che si tratta di un istituto leggermente diverso, ma non è scritto da nessuna parte che debba essere necessariamente identico a quello del maso chiuso. Da noi esiste un sistema atavico e tale è rimasto, mentre qui si propongono delle innovazioni.

Unitamente ai colleghi Rubner e Dujany, ho presentato gli emendamenti 4.0.4 e 4.0.5, dal momento che sarebbe incostituzionale che il Parlamento modificasse la competenza primaria della provincia autonoma di Bolzano. Signor Presidente, le vorrei proporre di accantonare questi due emendamenti, ma non di abbandonarli. Poiché non abbiamo ancora approvato l'articolo 4, essi non sono improponibili. Materialmente si tratta di emendamenti aggiuntivi all'articolo 4, ma in realtà potrebbero essere inseriti anche all'interno di tale disposizione.

Raccomando quindi al Governo e alle Commissioni riunite 5ª e 9ª l'approvazione di questi due emendamenti, altrimenti lo spezzettamento dei terreni diventerà più consistente e alla fine sarà inutile parlare di salvaguardia e di difesa della montagna, dal momento che continuiamo a rovinarla con le nostre mani.

Concludendo il mio intervento, sono favorevolissimo al contenuto dell'articolo 4, anche se ciò non interessa la mia provincia dal punto di vista legislativo.

PRESIDENTE. Senatore Riz, vorrei chiederle un chiarimento. Gli emendamenti 4.0.4 e 4.0.5, da lei presentati insieme ai senatori Rubner e Dujany, sono alternativi o identici?

RIZ. Signor Presidente, l'emendamento 4.0.4, che recita: «La disciplina prevista dal precedente articolo non si applica alla provincia autonoma di Bolzano», è sicuramente migliore; quindi, una sua approvazione precluderebbe l'emendamento 4.0.5.

DIGLIO, sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. Signor Presidente, vorrei porre due questioni. La prima assume un carattere vincolante per un eventuale parere negativo. È evidente che l'emendamento 4.1 introduce una categoria di contratti agrari laddove nel comma 2 si afferma «la durata del rapporto, ad equo canone, è a tempo indeterminato», senza alcuna scadenza predeterminata, in totale contrasto con la legge n. 203 del 1982. È un problema che investe una serie di questioni che debbono far riferimento ad una diversa regolamentazione.

CARLOTTO. La norma riportata nel mio emendamento è in deroga all'articolo 2 della legge da lei citata.

DIGLIO, sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'attuale legislazione statale contempla una precisa fattispecie di contratti agrari: essi non possono diversificarsi a seconda che vengano stipulati in questa o quella parte del territorio nazionale.

CARLOTTO. Già oggi vi è una differenza, perchè i contratti agrari che vengono stipulati per le aree montane hanno una durata di sei anni.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Una cosa è la scadenza regolamentare dei contratti agrari, un'altra è un loro prolungamento a tempo indeterminato.

Onorevoli senatori, un'ulteriore questione che sottopongo alla vostra attenzione - ma non esprimo al riguardo alcun giudizio - è che creeremo una situazione nella quale l'estensione dei territori di montagna avrà una regolamentazione giuridica - ciò è stato ripreso anche dal senatore Riz -, mentre altri territori saranno sottratti a tale principio. Vorrei che la questione venisse esaminata dal punto di vista della legittimità costituzionale.

RIZ. Signor Sottosegretario, lei sa bene che, per quanto riguarda l'ordinamento del maso chiuso, la Corte costituzionale è intervenuta favorevolmente fin dalle sue origini.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Lei comprende che la fattispecie è diversa e non mi addentro in un discorso che assumerebbe un carattere costituzionale, per cui sarebbe necessario svolgere gli opportuni approfondimenti. Pertanto, sottopongo alle Commissioni riunite 5ª e 9ª questa riflessione, anche se ora non sono in grado di esprimere il mio giudizio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi rendo conto che l'articolo 4 del provvedimento al nostro esame concerne una questione sostanziale della riforma delle aree montane che vogliamo varare, altrimenti rischiamo di vanificare il nostro sforzo.

Mi rendo altresì conto che essa lede interessi reali, ma dobbiamo decidere fin da ora se dare professionalità e continuità all'attività agricola nelle aree montane, e quindi varare un provvedimento non solo formale ma sostanziale, procedendo con coraggio, oppure accontentare tutti.

Per quanto mi riguarda, sono favorevole all'ipotesi formulata nell'emendamento 4.13, che ho presentato insieme al senatore Rabino, teso ad evitare la frantumazione della proprietà fondiaria in montagna, dopo il principio dell'affitto stabilito dalla legge.

Se non forniamo una risposta in questi termini, chi pretendiamo che curi la montagna? Da chi vuol difendere la proprietà e poi abbandona la terra? Ovviamente, siamo tutti contenti di andare a villeggiare in Alto Adige e guardare quelle bellissime proprietà agricole ben curate!

RIZ. E non spezzettate!

PRESIDENTE. Quindi, non accettando l'emendamento presentato dal senatore Carlotto e avendo collaborato alla presentazione di un emendamento più morbido, ma certamente non meno pregnante e

significativo, nel tentativo di varare una riforma, ribadisco la mia posizione e mi rimetto alla valutazione politica che le Commissioni riunite 5ª e 9ª vorranno compiere in merito a tali emendamenti. Nel contempo invito i colleghi ad approvare l'emendamento 4.13.

Invito quindi il senatore Carlotto a ritirare l'emendamento 4.1; è chiaro che l'approvazione di quest'ultimo precluderebbe l'emendamento 4.13.

CARLOTTO. Signor Presidente, non conosco a pieno quale procedura si dovrà seguire nei nostri lavori, ma pongo alla vostra valutazione il fatto che i due emendamenti in discussione non sono conflittuali.

In questo momento ho semplicemente presentato l'emendamento 4.1, interamente sostitutivo dell'articolo 4. Se il Regolamento lo consente dal punto di vista procedurale, nel caso in cui venisse approvato l'articolo 4, nel testo proposto dalla Sottocommissione o comunque un emendamento parzialmente sostitutivo di tale norma, manterrei la proposta modificativa, da me presentata, non più come sostitutiva ma aggiuntiva. Dal momento che l'applicazione dell'articolo 4 è facoltativa - ovviamente se esso verrà mantenuto e approvato -, potrebbe darsi il caso di alcuni imprenditori proprietari, i quali, invece di litigare con i fratelli sottraendo loro la proprietà, intendano seguire a coltivare il fondo mediante un contratto di affitto.

CIMINO. Mi sembra che comunque l'emendamento include quanto espresso dal senatore Carlotto.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Ritengo che abbia ragione il collega Riz quando afferma che il testo dell'articolo 4, presentato dalla Sottocommissione, è una versione leggermente modificata dell'istituto del maso chiuso della tradizione tirolese.

Intendo inoltre far osservare che il testo presentato ricalca quello proposto dalla commissione Barberis e quello contenuto nel disegno di legge governativo.

Condivido l'osservazione del presidente Micolini; ho partecipato a riunioni in tutta Italia dedicate all'illustrazione e alla discussione di questo provvedimento e certamente uno degli articoli che più ha colpito, che ha destato l'attenzione di tutti è proprio quello relativo alla istituzione del maso chiuso, in vigore nella provincia di Bolzano. Molti dei partecipanti si sono mostrati favorevoli e molti contrari, tant'è che per superare l'*impasse* (anche dal punto di vista geografico sono sorti dei problemi ed inoltre non era possibile delegare alle regioni tale materia che rientra nelle competenze dello Stato, anche nell'ipotesi più ardita di regionalismo) si era giunti ad immaginare una norma che consentisse alle regioni di ritardare l'entrata in vigore dell'istituto del maso chiuso. Avevamo anche incaricato, come Sottocommissione, il collega Mora di predisporre un emendamento che tenesse conto delle osservazioni emerse.

Per quanto riguarda il resto della legge, mi sento ben preparato e pronto, mentre su questo argomento posso solamente esprimere un sentimento favorevole e sono convinto di quanto espresso dal senatore

Riz. Infatti ritengo che se ci sono dei giovani decisi a dedicarsi all'agricoltura, bisogna aiutarli; per questo esprimo parere favorevole.

GALDELLI. Signor Presidente, ritengo che questa istituzione fornirebbe una risposta al problema dello spezzettamento delle proprietà fondiari, alla frantumazione della proprietà agricola dei territori montani, che ha causato le conseguenze che tutti conosciamo. Anzi, ci siamo resi conto delle difficoltà che oggi esistono in questi territori e anche dei limiti presenti nell'articolato proposto. Penso che l'ipotesi di lasciare la proprietà fondiaria solamente al primogenito sia estremamente positiva.

Inoltre, è importante prevedere la possibilità di affidare la terra anche a quei giovani agricoltori affittuari che, raggiunta la maggiore età proprio nel momento in cui viene a mancare il proprietario, non hanno la possibilità neanche teorica di continuare la propria attività. Era necessario apporre delle modifiche al testo; ci siamo impegnati per modificare la proposta del Governo cercando di migliorarla.

In tale occasione, sono emerse esigenze diverse, quali quelle espresse dal senatore Carlotto che, però, non risolvono il nostro problema.

Ci sembra che l'ipotesi di introdurre quel meccanismo di cui parlava lei, signor Presidente, ed il senatore Franchi sia la soluzione per uscire da questa situazione.

CIMINO. Signor Presidente, insisto ancora nel ritenere che l'emendamento proposto dal senatore Rabino e da lei risponda ampiamente all'esigenza da tutti avvertita.

Non siamo mai riusciti in Italia ad addivenire alla minima unità colturale, come previsto dal nostro codice, tant'è che siamo andati incontro alla frammentazione e all'impoverimento; siamo riusciti finalmente a redigere un testo di legge che in Germania è stato fatto 60 anni fa; si tratta della legge relativa alla ricomposizione fondiaria. Questo è un modo per pensare di fermare la «patologia» della nostra proprietà fondiaria, ulteriori frammentazioni e polverizzazioni. Infatti, come ricordava il senatore Coviello, il principale problema è quello delle esigenze di ricomporre le proprietà fondiari.

Mi permetto di suggerire ai colleghi di approvare l'emendamento presentato dal presidente Micolini e dal senatore Rabino.

REVIGLIO. Senza essere un esperto di questo problema, condivido quanto espresso dal relatore sull'istituzione del maso chiuso.

È importante però soffermarsi sulla questione relativa alla definizione del valore dei terreni; infatti occorre fare una riflessione sugli aspetti fiscali, al fine di evitare che il nuovo istituto sia ostacolato nella sua attuazione da problemi di carattere tributario. Ad esempio la legge altoatesina stabilisce un valore basato sul reddito effettivo della proprietà, e non di quello catastale, sul quale poi è calcolato, da una specifica commissione tecnica, il valore agricolo corrispondente.

Non so se noi possiamo seguire questa strada, ma, in tal caso, riterrei giusto introdurla affinché non si verificasse una deviazione del principio del giusto risarcimento.

Sono d'accordo sulla necessità di salvaguardare la cultura agricola, ma, al contempo, coloro che non ereditano la proprietà fondiaria, non devono essere sacrificati oltre misura.

DUJANY. Signor Presidente, in linea di massima esprimo un assenso, però mi sembra che il problema sia di una importanza profonda e che meriti un momento di riflessione. Tanto più che mi sembra che tale disposizione non prevede delle norme per i terreni abbandonati. In montagna oggi, con questa situazione molto parcellizzata, abbiamo una massa di terreni che non vengono coltivati da nessuno e quindi bisognerebbe prevedere un'apposita norma in materia in modo tale che i terreni abbandonati trovino un punto di riferimento valido per poter avere un proprietario o un conduttore ovviamente validi.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che gli emendamenti 4.13 e 4.0.3 seguono una logica che li lega. Il problema è di definire prima di tutto che si attui la legge esistente sull'affitto. Vi sono delle leggi, attualmente in vigore, in base alle quali il coltivatore diretto che rimane sul fondo ha titolo di esercitare nei riguardi dei propri fratelli l'affitto per sei anni.

Secondo tali emendamenti l'erede può esercitare il diritto di prelazione. Può farlo anche durante il percorso, ma lo facciamo alla fine proprio per dare la possibilità di trovare gli opportuni accordi, che molto spesso avvengono durante questa fase, non obbligandoli fin dall'inizio. Al termine dell'affitto, o prima, l'erede esercita il diritto di prelazione: se lo fa prima lo fa in termini bonari e gli accordi ci sono; se non lo fa in termini bonari, come potrebbe accadere, le valutazioni vengono definite in base alla legge n. 590 del 1965 riguardante l'acquisto della piccola proprietà contadina, per la quale vi sono delle commissioni tecniche in ogni singola regione che definiscono il valore della terra in rapporto al reddito. Quelle commissioni definiscono il valore reale del bene. Da questo punto di vista chi vuole acquistare trova l'accordo - per le scorte vive o morte è definito che ci sarà ancora l'ente pubblico - ed il bene viene pagato in rapporto a questa definizione, che non è in ragione degli espropri ma del reale reddito e della valutazione che viene definita in rapporto al valore agricolo medio della zona, del territorio e dell'ambiente. Viene esclusa qualsiasi speculazione di carattere edile.

REVIGLIO. Sono d'accordo che venga esclusa qualsiasi altra valutazione, cosa più o meno ovvia, ma rimane indeterminato il coefficiente. Anche quando si valuta un'impresa stabiliamo sempre il rapporto capitale-reddito, il numero è determinato.

PRESIDENTE. Questi organismi tecnici hanno una tabella ben definita, dove scattano dei coefficienti a seconda delle regioni, delle produzioni, dei singoli prodotti su quel sito.

REVIGLIO. Ma fanno riferimento al valore di mercato?

PRESIDENTE. Certamente. La legge n. 590 del 1965 fa riferimento al valore di mercato.

DUJANY. Ed i terreni abbandonati?

PRESIDENTE. Questa posizione è stata concordata anche con le organizzazioni sindacali. Da una parte infatti non avevamo alcun interesse agli espropri forzati, dall'altra volevamo conservare la proprietà unita. Questa è la filosofia alla base, comprendendo anche alcune posizioni particolari del senatore Carlotto, che sono un po' forzate. Da questo punto di vista mi sono permesso di presentare degli emendamenti che vanno in questa direzione.

FRANCHI. Signor Presidente, condivido l'articolo 4 nel testo licenziato dalla Sottocommissione, perchè riproduce il testo Barberis e per alcuni versi anche quello della nostra proposta di legge. Purtroppo ritengo che l'emendamento 4.13 colga meglio le esigenze alle quali dobbiamo dare una risposta per cui fin da questo momento preannuncio su di esso il mio voto favorevole.

CARLOTTO. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione le dichiarazioni e gli interventi in merito a questo articolo che, come è stato detto, è un punto delicatissimo del provvedimento. Le varie sfumature emerse rafforzano questa convinzione.

Mi rendo conto però che democrazia significa che la maggioranza può avere un orientamento e determinare delle scelte che possono anche non essere condivise dalla minoranza. Voglio sottolineare che non ho presentato l'emendamento 4.1 a titolo personale, ma che esso è il risultato di consultazioni avvenute a livello locale.

Rivendico inoltre alla mia provincia la prima proposta di legge Barberis, illustrata nelle sedi dell'UNCCEM, dopo la partecipazione dello stesso professor Barberis agli incontri promossi dal comitato, dalle comunità montane e dalle associazioni sindacali in provincia di Cuneo, che poi non è stata formalizzata dal Governo e non è stata presentata in Parlamento nella scorsa legislatura.

Non ritengo opportuno farmi respingere questo emendamento attraverso un voto. Mi sono reso conto che non c'è una disponibilità ad approvarlo, pur avendo recepito le osservazioni e la sensibilità che avete dimostrato nei confronti di questo delicatissimo problema. Auspico, signor Presidente, che l'articolo 4, qualunque sarà la formulazione che verrà approvata, possa essere applicato, perchè, ad esempio, non è così facile determinare il valore dei terreni. Quello determinato dalle commissioni, circa un terzo, non arriva alla metà del valore commerciale, tant'è che per quanto riguarda gli espropri di interesse pubblico, quando si tratta di coltivatori diretti, il prezzo determinato dalla apposita commissione viene moltiplicato per tre, per ottenere un valore che sia più o meno rapportato ai valori commerciali, che sono molto diversi da zona a zona indipendentemente dal valore catastale.

Ritiro l'emendamento 4.1. Però, anche in relazione a quanto detto dal senatore Dujany, sottopongo all'attenzione del relatore e dei colleghi l'ultimo comma, che recita: «Le comunità montane possono attribuire agli imprenditori agricoli a titolo principale, con priorità ai coltivatori diretti, che presentano piani di sviluppo aziendale compatibili con i piani generali di sviluppo, i terreni resi disponibili ai sensi della legge

n. 1101 del 3 dicembre 1971 e della legge n. 440 del 4 agosto 1978», che ritengo possa essere inserito magari in un articolo successivo.

Ciò cosa sta a significare? In altre parole, ci preoccupiamo di espropriare dei terreni a dei ragazzi costretti ad abbandonare la famiglia e ad arruolarsi nell'Arma dei carabinieri. Essi andranno in pensione a 48 anni, ma nel contempo rimarranno nella città dove sono in servizio con tutti i problemi connessi, mentre potrebbero tornare al loro paese natio e svolgere un'attività di presidio, effettuando anche dei lavori non del tutto economicamente remunerativi. Qualora si comportassero in questo modo, renderebbero un gran servizio alla comunità.

Quando terminerà l'attuale legislatura, dal momento che provengo dalla montagna e le sono affezionato, ritornerò al mio paese. Quando vado con il trattore a caricare la legna mi porto sempre dietro la zappa per fare gli scoli dell'acqua, perchè è questo attrezzo che difende la montagna: è meglio un colpo di zappa al momento giusto che la draga in ritardo, oltretutto con una spesa di centinaia di milioni di lire.

Ebbene, ritengo che, prima ancora di partire dal presupposto di espropriare i privati, la comunità montana dovrebbe fare il suo dovere, applicare la legge ed espropriare - con le dovute modalità - quei terreni mal coltivati o abbandonati, in relazione ad un piano che tale ente territoriale andrà a varare. Dopo di che, i terreni che la comunità montana avrà a disposizione potrà attribuirli a quell'imprenditore, il quale, avendo una determinata professionalità e capacità lavorativa, potrebbe veramente realizzare un'impresa con enormi capacità produttive.

PRESIDENTE. Senatore Carlotto, la prego di presentare al momento opportuno un emendamento in tal senso.

In merito alla considerazione del valore degli espropri, stiamo parlando di commissioni che danno una valutazione sugli espropri per lavori pubblici o per abitazioni, cioè su altre materie.

Invece, in questa sede stiamo parlando di problemi e di terreni agricoli in rapporto alle commissioni di cui alla legge n. 590, che operano solo in agricoltura e quindi perfettamente in grado di valutare i terreni agricoli.

Certamente, dobbiamo pensare sempre a coloro che lasciano, ma anche a quelli che restano, perchè se questi ultimi li carichiamo eccessivamente di oneri, essi lasceranno prima ancora di rimanere.

REVIGLIO. Vorrei che il ministro Gallo facesse una riflessione sulle commissioni tra il valore ai fini catastali, il valore determinato dalla commissione tecnica e le norme che stiamo esaminando per agevolare il provvedimento della proprietà contadina.

PRESIDENTE. Ora stiamo parlando di soggetti che acquistano la proprietà pagando imposte a tasso fisso con contratti registrati.

CARLOTTO. Il coltivatore agricolo no.

DIGLIO, sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. Vorrei richiamare l'attenzione degli

onorevoli senatori su un'altra questione. Ad un certo punto nell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Carlotto, si afferma che «le comunità montane possono attribuire... i terreni resi disponibili ...»; cosa vuol significare questo concetto di attribuzione dal punto di vista giuridico? *Ovviamente non si tratta di una definizione.*

REVIGLIO. Si offre una facoltà di riscatto.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Avverto che ci stiamo addentrando nella questione dei terreni incolti. Se oggi percorriamo delle strade che hanno bisogno di una più approfondita istruttoria, rischiamo di varare una disposizione normativa campata in aria.

A proposito del valore giuridico del comma 3 dell'emendamento 4.1, è noto a tutti che le comunità montane non hanno la facoltà di attribuire l'obbligo del trasferimento giuridico della proprietà in quanto organismi di secondo grado.

Voglio richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sul fatto che stiamo percorrendo delle strade importanti, ma al tempo stesso difficili.

MANZI. Signor Presidente, concordo con quanto ha detto il collega Galdelli.

Per quanto riguarda la proposta avanzata dal Presidente vorrei soltanto mettere in risalto la seguente osservazione. Premetto che sono anch'io piemontese e posso assicurare che l'autonomia che poc'anzi abbiamo considerato solo *en passant* è determinante nelle nostre valli. Dobbiamo tener presente che la situazione dei terreni abbandonati nelle nostre vallate sta divenendo insostenibile, e non si tratta di una questione campata in aria.

Capisco che in alcune province e regioni, la situazione fortunatamente non è così grave, ma da noi lo è. Si tratta di un problema da affrontare seriamente e rapidamente. Quindi, invito il Governo a prenderlo in seria considerazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.13, presentato dai senatori Rabino e Micolini.

È approvato.

Avverto che sono preclusi gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.14, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11. Segue l'emendamento 4.12, presentato dal senatore Dujany.

DUJANY. Anche questo emendamento tende a salvaguardare il problema delle terre e deriva dalla legge francese sulla montagna. La sua applicazione ha avuto degli esiti in parte positivi ed in parte negativi. Essa prevede la possibilità per l'amministrazione comunale di esercitare il diritto d'acquisto di terreni, di fabbricati e di boschi. Le costruzioni e i terreni acquistati dal comune debbono mantenere la destinazione agricola per almeno 15 anni, anche se affittati o venduti. I proprietari

che desiderano vendere questi beni hanno l'obbligo di offrirli in via amichevole al Comune almeno due mesi prima della data prevista per la vendita. Trascorso tale periodo, senza alcuna risposta, i proprietari possono disporne liberamente.

Gli immobili vacanti e abbandonati dai proprietari o di proprietà dello Stato possono essere acquisiti dai comuni.

Questa è naturalmente un'altra proposta che tende a far fronte all'abbandono dei terreni attraverso l'intervento dei comuni.

PRESIDENTE. Mi sembra che, al fine di mantenere unite le proprietà, si instauri con questa proposta una competenza giuridica dei comuni che finisce per creare un po' di confusione.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. Propongo di accantonare questo emendamento, per riformularlo successivamente.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prima di passare alla votazione dell'articolo 4, passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4, perchè ritengo che alcuni di questi possano essere accorpati in tale articolo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

La disciplina prevista dal precedente articolo, non si applica al sistema del maso chiuso e ai beni disciplinati da tale ordinamento».

4.0.1

RIZ

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per favorire la ricomposizione fondiaria, le permutate di fondi rustici all'interno dei territori delle comunità montane sono esenti da qualsiasi gravame fiscale (imposta di registro, imposta sull'incremento di valore degli immobili, imposta di trascrizione e ipotecaria, eccetera);

a) sono pur esenti dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) le alienazioni di fondi rustici ricadenti nei territori delle comunità montane in favore dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale iscritti allo SCAU;

b) le regioni sono autorizzate ad erogare i contributi per le spese tecniche e notarili relative alle permutate di cui al punto 1, nonchè agli atti di trasferimento di fondi rustici ubicati nei territori della comunità

montana quando rientrano in programmi di sviluppo aziendale approvati.

2. Le regioni provvedono ad emanare norme, nei limiti consentiti dalla legge 4 agosto 1978, n. 440, attribuendo alle comunità montane totalmente o parzialmente le competenze previste dalla stessa legge.

3. All'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 346, le parole "non supera complessivamente le lire 5.000" sono sostituite con le parole "non supera complessivamente le lire 350.000".

4. All'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 346, sono soppresse le parole "entro il 31 dicembre 1980".

5. Al numero 56) della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole "olio essenziale non deterpenato di mentha piperita" sono aggiunte le seguenti "e di altre piante officinali";

6. La costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di manufatti, opere ed impianti destinati prevalentemente all'irrigazione in agricoltura sono assoggettate alla aliquota di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891;

a) Al numero 106 della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole "prodotti petroliferi" sono inserite le seguenti "ed energia elettrica".

4.0.2

CARLOTTO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Gli eredi che intendono esercitare il diritto di cui al precedente articolo 4 devono, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto, notificare ai coeredi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la dichiarazione di acquisto e versare il prezzo entro il termine di tre mesi dall'avvenuta notificazione della dichiarazione.

2. Il prezzo di acquisto è costituito, al momento dell'esercizio del diritto, dal valore agricolo medio determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Qualora i terreni oggetto dell'acquisto siano utilizzati, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), a scopi diversi da quelli agricoli, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, gli altri coeredi hanno diritto alla rivalutazione del prezzo, in misura pari alla differenza tra il corrispettivo già percepito, adeguato secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed il valore di mercato conseguente alla modificazione della destinazione dell'area.

4. Il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli annessi rustici è determinato, al momento dell'esercizio del diritto, dall'ispetto-

rato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente.

5. In caso di rifiuto a ricevere il pagamento del prezzo da parte del proprietario, gli eredi devono depositare la somma presso un istituto di credito nella provincia dove è ubicato il fondo, dando comunicazione al proprietario medesimo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Dalla data della notificazione si produce l'acquisto della proprietà.

6. Agli atti di acquisto effettuati ai sensi della presente norma coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della presente legge, si applicano le agevolazioni fiscali e creditizie previste per la formazione e l'arrotondamento della proprietà coltivatrice.

4.0.3

RABINO, MICOLINI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. La disciplina prevista dal precedente articolo non si applica nella provincia autonoma di Bolzano».

4.0.4

RIZ, RUBNER, DUJANY

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. La disciplina prevista dall'articolo precedente non si applica al sistema del maso chiuso e ai beni disciplinati da tale ordinamento».

4.0.5

RIZ, RUBNER, DUJANY

RIZ. L'emendamento 4.0.4 recita: «La disciplina prevista dal precedente articolo non si applica nella provincia autonoma di Bolzano», mentre gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.5 si illustrano da sè.

PAVAN. Bisogna stare attenti ad utilizzare termini esatti.

CARPENEDO, *relatore alle Commissioni riunite*. L'emendamento 4.0.4 dovrebbe essere collocato in altra sede.

RIZ. Accetto dunque di modificare l'emendamento 4.0.4, al fine di farne un comma aggiuntivo all'articolo 4. Nel contempo, ritiro gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.5.

PRESIDENTE. Concordo anch'io con tale modifica. Metto ai voti l'emendamento 4.0.4, presentato dal senatore Riz e da altri senatori, tendente ad aggiungere un comma all'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.3, presentato dai senatori Rabino e Micolini, istitutivo di un articolo aggiuntivo dopo il 4.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dai disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA